

TORNATA DELL'8 MARZO 1871

PRESIDENZA TORREARSA.

Sommario. — *Congedi* — *Schiarimenti del Senatore Di Pettinengo sopra fatti relativi ad una antecedente interpellanza*: — *Seguito della discussione del progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella sede del Governo* — *Avvertenza del Senatore Tecchio, Relatore* — *Discorso del Senatore Poggi in favore del progetto e in risposta ai Senatori De Foresta e Musio* — *Presentazione di due progetti di legge* — *Discorso del Ministro di Grazia e Giustizia in favore del progetto in discussione* — *Presentazione di altri cinque progetti di legge, e istanza del Ministro delle Finanze* — *Risposta del Senatore De Foresta al Senatore Poggi per un fatto personale.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Non è presente nessun Ministro e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, di Agricoltura e Commercio, della Guerra, delle Finanze e il Presidente del Consiglio.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Domandano un mese di congedo i Senatori Di Lardere e Rossi Giuseppe, che viene loro dal Senato accordato.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Di Pettinengo.

Senatore Di Pettinengo. Nella seduta di venerdì io non ho potuto ragguagliare il Senato intorno ad alcuni dati relativi a contratti e compre fatte all'estero per servizio della amministrazione della guerra nel 1866, che, per quanto io avessi criterio dei medesimi, per ossequio al Senato volli richiedere al Ministero della Guerra in modo positivo.

Ricevendo all'istante opportuni riscontri autentici dalla cortesia dell'onorevole Ministro della Guerra, stimo mio dovere di dichiararli a complemento di quanto ebbi l'onore di esporre in quella tornata.

Resulta impertanto dai medesimi che furono stipulati dei contratti col signor Dussotoy per provvista di panni, di tele e di cappotti per l'ammontare di circa 6,730,000 franchi.

Non fu concessa veruna anticipazione; e le spese di trasporto furono compensate al detto provveditore, come a tutti gli altri provveditori esteri per condizione di contratto.

Tutte le provviste furono collaudate dai periti francesi e nessun pagamento fu fatto prima delle singole collaudazioni.

I particolari relativi a questi contratti furono riferiti al Consiglio di Stato nell'ottobre 1866 e dal medesimo vennero approvati.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO NELLA SEDE DEL GOVERNO.

Presidente. Si riprende la discussione del progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella sede del Governo. La parola è all'onorevole Senatore Tecchio.

Senatore Tecchio, Relatore. Signor Presidente, io dovrei muovere una preghiera. Il Signor Ministro Guardasigilli ha espresso ieri sera la sua intenzione di prendere oggi la parola al principio della seduta; e dall'altro canto io temerei che se egli non potesse parlare oggi, non lo potrebbe neppure in seguito e molto meno domani, perchè da quanto so, stasera, o domani si ripiglierà alla Camera dei Deputati la discussione della legge delle guarantee; quindi se il Signor Presidente lo credesse, il Ministro Guardasigilli si potrebbe attendere un momento.

Veggio che il Signor Ministro ha già mandato qui il suo portafoglio, per cui è da credere sarà presto anch'egli presente. Del resto, sono agli ordini del Senato.

Presidente. Se il Senato non fa opposizione, attenderemo l'arrivo del Signor Ministro prima di ripigliare la discussione. Intanto io manderò nuovamente a sollecitarlo.

(Dopo pochi minuti entra nell'Aula il Ministro Guardasigilli.)

Presidente. Essendo ora presente il Signor Ministro, si riprende la seduta.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Il Relatore, Senatore Tecchio, mi concede di esporre alcune considerazioni al Senato, prima che si prosegua la discussione nell'ordine stabilito.

Nella seduta d'ieri ho inteso con dispiacere porre innanzi un argomento che fu chiamato argomento politico, come uno di quelli che doveva essere preso in considerazione dal Senato nel pronunciarsi sopra la legge che pende innanzi ad esso. E sotto nome di argomento politico, si allegava dall'onorevole De Foresta, il malcontento dei luoghi in cui presentemente esistono le quattro Corti di Cassazione, e si preconizzavano tristi eventi se queste Corti si togliessero.

Io debbo confessare schiettamente, che non mi sarei atteso che in una questione della natura di quella che ci occupa, si ricorresse anco ai così detti argomenti politici, e si evocassero, per dir così, degli interessi regionali e municipali, quasi per impedire che il meglio si stabilisse nell'interesse dell'amministrazione della giustizia.

Se i sacrifici delle città, se i sacrifici delle regioni avessero dovuto essere tenuti in conto, questa grande opera dell'unità d'Italia, che pur nonostante le immense difficoltà e le tante fatiche si è fatta, non sarebbe nemmeno al suo principio. Essa si è fatta in virtù di sacrifici di ogni città, d'ogni provincia; si è fatta in virtù di abnegazioni che sono state il contrapposto delle gare dolorose municipali che divisero per tanti secoli l'Italia.

A furia di rinunziare agli interessi municipali, i quali in specie si opponevano a questa grande unità, si è ottenuto che l'opera sia compiuta, ed ora che pel bene dell'amministrazione della giustizia occorre che si faccia cessare un deplorabile stato di cose che impedisce il migliore ordinamento della medesima, spiace a me che sia stato posto innanzi un interesse che non è certamente della natura di quelli che hanno contribuito a fare grande la patria nostra. Si sono evocate reminiscenze, e posso dire, passioni che dovevano omai essere sepolte.

Bisognava sperare, e sperare con fiducia che quest'ultimo sacrificio che viene imposto a poche città, a poche regioni, sarebbe compiuto senza dolore e senza che dovesse per questo ritardarsi la grande opera del riordinamento giudiziario. E me ne dispiace tanto più, che l'onorevole Senatore De Foresta, il quale ha oggi propugnato il sistema della Terza Istanza, quale ha oggi propugnato il sistema della Terza Istanza, è stato pure uno dei distinti Ministri di Grazia e Giustizia nel Regno Subalpino.

Egli ha dato mano ad un lavoro importante, qual era quello di uno dei Codici di Procedura Civile che era basato sopra il sistema di Cassazione. Egli ha veduto all'opera la Corte di Cassazione del suo paese, e non credo che si sia lagnato dell'andamento della medesima.

Egli poi appartiene ad un paese che non ha mai conosciuto la Terza Istanza, perchè in Piemonte vi erano soltanto i Senati, i quali decidevano in secondo grado di giurisdizione.

Oggi soltanto egli si accorgeva della fatuità del sistema di Cassazione, che ha qualificato di vizioso, di assurdo ed impossibile a mantenersi, mentre se vi era pur qualche cosa da dire, non per la natura dell'istituzione, ma per la sua esplicazione, la quale abbisogna di un grande territorio, (perchè l'interesse del rispetto alla legge, e della sana sua interpretazione cresce a misura che lo Stato è più grande) egli doveva avvertirlo nel piccolo Regno Subalpino, ed anco negli altri Stati d'Italia dove questo Istituto esisteva.

Ora che abbiamo un gran Regno e in cui, se non vi fosse un Istituto per indole propria diretto a mantenere la rigida osservanza e la retta intelligenza della legge, converrebbe crearlo, spiace a me di aver sentito accusarlo di tali e tanti difetti, che in altri tempi non si riconobbero.

Egli soprattutto ci ha prognosticati i grandi guai a cui si andrebbe incontro se da Napoli fosse rimossa la Corte di Cassazione, da quel gran centro giudiziario in cui fiorisce una Magistratura distinta, ed una Curia ugualmente illustre: egli si è sforzato a mostrare l'inconveniente di quella soppressione, e ci ha perfino detto che nel giorno in cui di là fosse tolta la Corte di Cassazione si correrebbe il rischio di un grave turbamento politico: quindi si è impietosito anche della nostra, anzi della mia Firenze, ed è venuto a fare per essa la parte che io non ho fatto, e che anzi do segno di non fare, perchè mi trovo unito agli onorevoli Colleghi della Commissione e concordo con essi.

A me sarebbe importato più che ad ogni altro di combattere questa pretesa di togliere la Corte di Cassazione a Firenze, se veramente avessi compreso che questo fosse un male per Firenze non compensato da un grandissimo vantaggio che ne viene all'ordine giudiziario; ma io posso assicurare l'onorevole Senatore De Foresta ed il Senato, che Firenze sa ben fare dei sacrifici, quando questi sono necessari, per il bene delle istituzioni nostre e della patria comune.

Quali sacrifici abbia potuto fare Firenze, io più di ogni altro lo so che or sono undici anni dalla ringhiera di quel palazzo che ci sta vicino, pubblicai in mezzo alle acclamazioni della popolazione il plebiscito che distruggeva l'autonomia toscana. Firenze non la rimpiangeva, e non aveva neppure allora la probabilità nè la speranza che potesse divenir capitale, perchè era allora agli ultimi confini del nuovo Regno.

Firenze non si commosse nè cercò il trasporto della Capitale, e quando avvenne, mostrò bene che se fosse stata mandata anche altrove, certo se ne sarebbe rimasta indifferente.

Voi tutti, o Signori, siete stati testimoni del contegno suo da che fu fatta la riunione delle provincie Romane e di Roma al Regno Italiano, e vedeste come

Firenze accolse la nuova di questo avvenimento che pur la dissesterà e la disturberà per tempo non breve nei suoi interessi. Firenze, che non si è commossa per questo gran fatto, non si commoverà certamente neppure per il trasferimento della Corte di Cassazione, che qui come è ordinata, vive di una vita effimera, non ha membri sufficienti a mantenere un regolare servizio, ed ha un sì scarso numero di affari che sotto l'aspetto economico presentano ben poca importanza.

Firenze, come applaudi al Plebiscito delle Provincie Romane, se ne rimarrà certamente indifferente qualunque sia la sorte della legge presente, e non sarà per lei, che se il Parlamento riconosce esser venuto il tempo di riordinare una magistratura suprema, per il bene della retta amministrazione della giustizia, non sarà dico, per lei che si debba indugiare anche di un giorno, perchè questo gran fatto essenzialmente necessario a consolidare l'opera della unificazione legislativa, si compia.

Non è indifferente per la giustizia che si unifichi il supremo istituto degli ordini giudiziari, come non è indifferente che la Corte di Cassazione risieda in un luogo piuttosto che in un altro, o qui o nella capitale; se lo fosse, capirei allora che si potesse indugiare dell'altro, e rimandare la questione a miglior tempo.

Non è indifferente l'unificazione del Supremo Istituto giudiziario, perchè la pluralità delle Cassazioni è la negazione di quest'Istituto. Chi sostiene il sistema di più Cassazioni, chi ne vuole più, invece di una sola, la rinnega.

Qui non vi è questione; e credo che ciò si comprenda per naturale intuito non solo dagli uomini esperti della materia, e dai giureconsulti, ma ben anche dagli uomini inesperti. Più Cassazioni sono contrarie alla logica ed al buon senso, e contraddicono alla natura intrinseca dell'Istituto ed al suo scopo.

Nè mi si alleggi che, non ostante le molte Cassazioni, vi sia il gravissimo inconveniente del ritardo nell'andamento degli affari, inconveniente che si allega per mostrare gli assurdi a cui si andrebbe incontro coll'unificazione.

Mi permetta l'onorevole Senatore De Foresta di dirgli, che questo fatto della grande molteplicità degli affari che sono in ritardo, non ha nulla che fare con l'indole intrinseca di una Suprema Magistratura, sia che si chiami Corte di Cassazione, sia che si chiami Terza Istanza, esso è un fatto estrinseco; nondimeno si può dire con certezza, non è l'effetto dell'unica Corte di Cassazione, perchè questa noi non l'abbiamo. A parer mio una delle principali cause per cui si siano accumulati tanti affari in due sole, quella di Torino e quella di Napoli, dipende dalla pluralità delle Corti medesime, perchè la vicinanza fa sì che là vadano tante cause che non dovrebbero andarvi, e che non si pigli della istituzione stessa quel concetto che se ne dovrebbe avere.

Il differire più a lungo l'unificazione non produce altro effetto che il turbamento della giustizia, la disuguaglianza dei cittadini nelle condizioni giuridiche ed il soverchio accumulamento degli affari.

Ma non è questo il solo danno; molte altre piaghe esistono nell'ordinamento giudiziario e nella procedura penale, che l'esperienza ha posto in chiaro, e molte riforme occorre di fare.

Vi è la Magistratura dei pretori, l'ultima in grado, nell'ordine gerarchico, ma di suprema importanza per la molteplicità delle sue attribuzioni, la quale ha bisogno urgentissimo di essere riordinata, e ricevere un sostanziale miglioramento nelle sue condizioni economiche.

I pretori sono a tal punto, che se non si provvede a loro celeremente, noi li vedremo declinare nella pubblica opinione, e cadere in tale avvilitamento da non invogliare più alcuno dei giovani valenti e capaci nella palestra giudiziaria ad occupare quegli ufizi.

Vi sono da fare le circoscrizioni giudiziarie dei Tribunali, vi è l'istituzione dei giurati, la quale ha bisogno di essere ricorretta in parti sostanziali, perchè i più gravi difetti si sono oggimai scoperti, ed urge di provvedere; vi sono infine altre questioni che nascono dal Codice di procedura penale, quella dell'appello nei giudizi correzionali, quella dei processi scritti moltiplicati oltremisura invece degli orali, quella delle grandi nullità che si vedono sparse a larga mano nel Codice di procedura, le quali portano a gravissime conseguenze, e finalmente quella della riforma del Ministero Pubblico.

Ma sapete voi, o Signori, perchè non si pone mano a tutte queste riforme dell'ordine giudiziario divenute urgenti? Perchè se non tutte, almeno la gran parte delle questioni di cui vi ho parlato è connessa intimamente col riordinamento del Supremo Istituto giudiziario.

Come parlare infatti della riforma in parte giuridica, in parte economica dell'Istituto dei Pretori se i fautori della Terza Istanza ci dicono che questa dovrà estendersi in tutte le parti del territorio, in guisa che allora occorrerebbe che i Pretori fossero non più giudici minori, ma giudici aventi giurisdizione uguale a quella dei Tribunali di Prima Istanza?

Non si può nemmeno parlare della circoscrizione giudiziaria, perchè questa di necessità vi porta ad esaminare la questione se debba riordinarsi in relazione ad una Terza Istanza, oppure al vigente sistema di Cassazione.

Nemmeno l'istituzione dei giurati può essere riveduta, perchè anche questa si congiunge col sistema della Cassazione.

Finalmente anche le altre questioni, le quali non avranno un nesso necessario con quella del Supremo Istituto sono temute, perchè una volta che si mette mano ad esaminare i punti che richiedono riforma, viene subito fatto di passare all'esame dell'altro più

grave, cioè del supremo istituto giudiziario; onde pare che sia una valuta intesa di allontanare il più che sia possibile lo studio delle altre urgenti riforme dell'ordinamento giudiziario e della procedura, per non affrontare la riforma della suprema Magistratura, che vi si impone come l'ombra di Banco, e vi obbliga a risolverla appena si pone in campo qualunque altra questione.

Ma ci si dice che la questione non è matura, che bisogna studiarla, aspettare tempi tranquilli, esaurire tutte le questioni politiche, e forse anco le finanziarie, e dopo prendere a disputare della Terza Istanza, o della Cassazione.

Mi si permetta che io dica a mia volta che è un pezzo che la questione si studia. Si studiava nel 1861, quando, dopo di aver unificato le Marche, l'Umbria e l'Emilia, si pensò di proporre un progetto di Corti di Revisione, che fu poi abbandonato nel suo nascere. Si studiava nel 1862, quando si deliberò di riordinare la Magistratura della Lombardia, in un tempo in cui reggeva il Ministero della Giustizia l'onorevole nostro Collega che mi siede qui accanto, il Senatore Conforti; ed allora si prese il partito di rimettere sotto la giurisdizione della Cassazione di Milano gli affari penali, e di riservare la Terza Istanza per gli affari civili, perchè si voleva studiare ancora, finchè almeno non fosse pubblicato il Codice civile. Nel 1865, al momento di trasportare qui la Capitale, il Parlamento deliberò che in una delle prime sessioni si sarebbe presentato un progetto di legge per stabilire una suprema Magistratura del Regno, non più nel tempo che si pensava a studiare dell'altro, e si sopprimeva la Terza Istanza di Lombardia, la quale era sottomessa, anco per gli affari civili, alla Corte di Cassazione che da Milano si trasportava a Torino; si continuò lo studio anco dopo la riunione della Venezia, e fu nominata una Commissione dall'onorevole Senatore De Falco che oggi è tornato a sedere su quei banchi, e la Commissione compì il suo lavoro, proponendo un'unica Corte di Cassazione da risiedere nella Capitale.

Fu presentato alla Camera nel 1868 un progetto di legge in conformità di codeste proposte; ma gli studi non pareva che bastassero, e si disse: bisogna studiare dell'altro, e si studiò fin al 1870.

Nel 1870 si presentò un altro progetto di legge dall'onorevole Raeli, ed anche allora non pareva che fosse venuta la maturità dei tempi e delle idee: occorrevano sempre ulteriori studi. Ora poi, avuta Roma, avuta quella città cui tutti si inchinano perchè è la città specialmente dei giureconsulti, la cuna del diritto e la comune patria nostra, al dire di Modestino, il Ministro Raeli, con quella franchezza, con quella coscienza che lo distingueva, presentava un progetto di legge stato accettato con qualche modifica dall'attuale Ministro; sicchè il tempo degli studi mi pare esaurito. Quindi mi si permetta che io dica schiettamente al Senato

la mia opinione: lasciamo queste frasi che io non voglio qualificare con parole sconvenienti innanzi al Parlamento, ma che son fatte per nascondere il vero pensiero, non per esprimerlo; lasciamo di ripetero con parole ingannevoli, *la questione non è abbastanza studiata*; perchè essa è studiata ed arcistudiata, matura ed arcimatura, ed un ritardo ulteriore a risolverla produce il danno gravissimo d'impedire il riordinamento della giustizia in tutte le sue parti più vitali. Noi ci intendiamo tutti; e siamo in grado di pronunziarci, gl'inesperti come gli esperti; quelli che non han mai studiato nè studierebbero, disposti a rimettersi agli esperti, questi perchè ne sanno abbastanza da molto tempo.

Ma i fautori della Terza Istanza son quelli che amano e tentano di differire la risoluzione; e le ragioni sono molte. La prima è questa, che mentre essi parteggiano per la Terza Istanza, non possono disconvincere che questa istituzione avrebbe degli inconvenienti. Essi, e dirò quasi i più calorosi nel sostenerla, sentono che non hanno l'abitudine della Terza Istanza, non l'hanno i giureconsulti, non l'hanno i magistrati, perchè, tranne pochi della Lombardia e della Venezia, anco i magistrati di codesti paesi si rassegnano colla più gran disinvoltura e dirò col più grande amor di patria a pigliare l'Istituto della Corte di Cassazione: tutti gli altri poi non sono educati sotto il sistema della Terza Istanza.

Il paese più giovine nell'istituzione della Cassazione è il Piemonte dove la Cassazione fu ordinata nel 1848; ma in Piemonte non vi era la Terza Istanza, nè il Senatore De Foresta, nè l'onorevole Muslo l'hanno veduta in pratica, essi non sono stati giudici di Terza Istanza. Negli altri luoghi, in Firenze per esempio, fu istituita nel 1838, a Napoli nel 1809, di modo che quelli che acclamano la Terza Istanza, si trovano imbarazzati, perchè dentro sè stessi non hanno un vero e chiaro concetto della medesima, non l'hanno vista in azione, e non possono perciò con sicura coscienza dire: la Terza Istanza è quell'istituto che ci conviene. Poi vi è un secondo inconveniente, o meglio pericolo; non sarebbe strano che nel venire sul serio ad una proposta di Terza Istanza, si dovesse scendere ad un altro quesito: perchè Terze Istanze e non Terza Istanza? Eppure nei luoghi in cui la Terza Istanza ha avuto vita lunga e vive ancora, cioè in Austria, vi è una Terza Istanza unica che siede a Vienna; e se si dovesse porre la questione anco su questo terreno, io credo che molti argomenti di quelli che parteggiano per la Terza Istanza comincierebbero a perdere forza, si sosterrebbero con languore, e poi si verrebbe a porre la questione sopra altro punto: sulle riforme da farsi per migliorare l'istituto della Corte di Cassazione, nel qual caso tutti ci accosteremmo e ci daremmo la mano.

Vi è una terza ed ultima ragione, ed è che se noi volessimo restaurare la Terza Istanza, non possiamo dissimulare che occorrerebbe rifare l'ordinamento giud-

ziario; i Pretori dovrebbero essere messi in quella condizione in cui si trovano ancora nella Venezia, e che abbiamo stabilito dover cessare mercè della legge votata l'altro giorno; bisognerebbe fare di essi tanti giudici di Prima Istanza pari a quelli dei Tribunali collegiali. Si dovrebbe pur decidere la massima, se la Terza Istanza debba essere basata sul sistema Lombardo, oppure su quello una volta Toscano, Modenese oppure sul Romano.

Tra questi sistemi vi è un abisso di mezzo. La Lombardia e la Venezia ritenevano che le prove non potessero variare dopo il primo giudizio, e quindi vi era una vera e doppia conforme, perchè lo stato del processo non variava più dopo la prima istanza. Nella Toscana e nel Modenese, la prova documentale e testimoniale poteva mutare tanto in seconda come nella terza Istanza, ma questo non era certamente il sistema della doppia conforme, perchè ognuno intende che variato lo stato degli atti, può ben variare anche la pronuncia, senza che per questo possa tacciarsi d'erronea la prima come la seconda sentenza. Vi è infine il sistema romano che ammette la terza, la quarta e forse anche la quinta istanza. Sicchè converrebbe definire quale dei vari sistemi vorrebbe preferirsi, e ciò stabilito, bisognerebbe ordinare le cose in modo che il terzo grado di giurisdizione lo percorressero non solamente le sentenze definitive e di merito, ma anche le incidentali in cui si negassero od ammettessero delle prove, talchè le liti allora si protrarrebbero all'infinito.

E aggiungasi, che questo ci porterebbe non solo a variare per intero il Codice di Procedura civile, ma ben anco a ritoccare quasi tutte quante le leggi e politiche e finanziarie che hanno una qualche attinenza col sistema giudiziario ora vigente in tutto il Regno.

Ora bene, i fautori della Terza Istanza, i quali pure sono patrioti, esitano e indugiano, anco perchè pensano che è da pochi giorni che è stata ordinata questa benedetta Nazione. Pensano che quest'ordinamento, comunque potesse esser fatto dapprincipio per una cattiva via, ormai è fatto dappertutto, e se può e deve essere migliorato, non può essere variato radicalmente dopo poco tempo.

Si, essi stessi, per le conseguenze che ne verrebbero, non si dissimulano che andremmo incontro ad una reazione negli ordini legislativi. Ora, questa reazione non dovrebbe nè potrebbe esser vista di buon occhio da chi ama la patria, perchè quando ne incominciassero una delle reazioni, potrebbero far capolino molte altre, e perciò non è bene avventurarvisi.

Queste sono le ragioni per cui il sistema di Terza Istanza ogni tanto ricompare, appena si propone la questione della unicità della Cassazione; ma poi non ha coraggio di venire ad una battaglia campale e decisiva; si ritira indietro e si ripiega sulla famosa formula: ancora la questione non è matura, dobbiamo

studiarla! Ma il tempo è venuto da poter dire che la questione non ha bisogno di ulteriori studi, e che tutti ormai, e quelli che sono per la Terza Istanza, e quelli che sono per la Cassazione, sono in grado di poter pigliare francamente un partito; ma una volta preso, se trionfa quello della Cassazione, non si ponga più innanzi la molteplicità delle Corti di Cassazione perchè allora si offende la logica, e si impedisce la efficacia di questo istituto.

Diceva pocanzi, che non è indifferente che la Corte di Cassazione risieda là dove è la Sede del Governo, dove è la Capitale, e non è indifferente, perchè questo Istituto Supremo giudiziario, la Corte di Cassazione, come ci diceva ieri l'onorevole Bonacci, con parole anche più eloquenti delle mie, è destinato a procurare il rispetto e la riverenza delle leggi dirimpetto a tutti i cittadini; quindi un Istituto di tale natura sta bene là dove siede il Governo, dove si aduna il Parlamento, dove è il centro della legalità e dove appunto la Corte di Cassazione può essa sola temperare gli eccessi e gli arbitrii, a cui per avventura andasse incontro il Potere esecutivo. E se è bene che risieda dove è la Capitale, molto più occorre che ci sia in Roma, perchè là possono presentarsi delle questioni di ben altro genere, ed un Istituto come quello della Cassazione occupato da magistrati, i quali si dedichino intieramente all'Amministrazione della giustizia, può alcune volte scongiurare delle tempeste ed emanare provvedimenti circondati di tale autorità, che non sempre potrebbe avere ove fosse posto in luoghi lontani dal centro degli affari.

Io, o Signori, avrei sostenuto collo stesso coraggio, con cui sostengo oggi la necessità della unificazione della Cassazione e della sua residenza nella Capitale, se qui avesse dovuto rimanere la capitale. Io ho la coscienza, l'ho dirimpetto a me, e spero dirimpetto ai miei Colleghi che se avessi sostenuto questo assunto quando la capitale era a Firenze, non si sarebbe potuto attribuirlo ad affetto municipale, o ad amore di campanile.

Credo di avere nel corso della mia vita dimostrato che sono abbastanza Italiano, che ho il sentimento vivo ed ardente che l'amministrazione giudiziaria proceda con tutta la sua rettitudine e con quelle migliori garanzie che sono i primi bisogni di un paese libero, di qualunque paese retto da un Governo civile.

Ora, come avrei detto questo quando Firenze fosse stabilmente rimasta la capitale, senza tema di essere tacciato di municipale, così mi sento il debito di doverlo confessare oggi che si tratta di trasportarla a Roma.

Non mi sgomentano gl'inconvenienti che affacciava l'onorevole Senatore De Foresta, vale a dire, la difficoltà dei locali, l'aumento delle pigioni che porterebbero a conseguenze gravi per i magistrati che là si recano, i cui sottili stipendii non dovrebbero essere di più assottigliati.

Mi spiace che anche questo genere di argomenti sia stato posto in campo nell'occasione di questa legge.

Se l'onorevole De Foresta fosse stato presente il giorno in cui si discuteva la legge sul trasporto della capitale, quello era il momento opportuno per svolgere un tale argomento; perchè non sono solamente gl'impiegati giudiziari quelli che possono risentire danno economico nel trasporto della capitale, ma è quella miriade d'impiegati dei Ministeri e di altre direzioni centrali, che pure hanno minimi stipendi e devono inesorabilmente soggiacere alla legge comune.

Quello era il momento per alzare la voce e chiedere che si differisse il trasporto fino a che non fossero accresciuti i locali per alloggiare le famiglie degli impiegati. Ma venire innanzi oggi con tale discorso in occasione di una legge che riguarda la Corte di Cassazione, pare a me del tutto inopportuno.

Al sacrificio Firenze si rassegna anco perchè vede che è osservata una certa eguaglianza per tutti i paesi che hanno Corti di Cassazione.

Il presente progetto di legge toglie a Torino tre Corti di Appello, quella di Cagliari che faceva parte delle antiche provincie, quella di Ancona, quella di Bologna: a Venezia muore la Terza Istanza, la quale aveva una vita effimera, ma l'aveva da quattro anni.

Da Napoli si toglie la Corte di Appello di Aquila, e Firenze perde la sua, comunque piccola, e sopporterà anche questo minore sacrificio, insieme con quelli molto più gravi che tengono dietro al trasporto della capitale.

Sapete quale sarebbe un danno sensibile per Firenze? Quello che le produrrebbe l'accettazione dell'ordine del giorno dell'on. De Foresta per parte del Senato. Quando oggi si mantenesse la Corte di Cassazione a Firenze, e si mantenesse provvisoriamente, perchè due Corti di Terza Istanza, una a Roma ed una a Firenze non possono coesistere per insufficienza di territorio giurisdizionale; e se si aggiungessero e si sottoponessero alla medesima le Corti di Appello di Ancona, di Bologna, di Roma e di Venezia, come sembra esserè nel desiderio dell'on. De Foresta, si andrebbero a creare interessi nuovi, la cui offesa potrebbe essere dolorosa quando fra due, tre o quattro anni si dichiarasse: la Corte ora non può più rimanere a Firenze, ma deve essere trasferita a Roma.

In questo momento è sacrificio per Firenze il perdere la Corte di Cassazione, ma è un sacrificio minimo, che appena cresce il cumulo gravissimo di quelli a cui questa città si rassegna di buon animo dopo aver applaudito al plebiscito di Roma. Esso non è tale che debba trattenere il Senato dal pigliare in esame la legge presente e dal votarla, siccome quella che ci conduce non dove vorremmo noi membri della Commissione andare fin d'ora, ma ci avvicina verso quella meta dell'unico Istituto supremo giudiziario, e della effettuazione delle altre riforme nell'amministrazione della

giustizia riconosciute necessarie, e ritardate fin qui, per la renitenza a risolvere una questione ravvolta fin qui ed oscurata da meri interessi municipali.

Prima di terminare, mi permetta il Senato che io risponda poche parole a quelle dette dall'on. senatore Musio.

Non mi aspettava, per verità, di trovare fra gli oppositori della Cassazione e fautori della Terza Istanza l'onorevole Musio. Vi confesso schiettamente che non mi ha fatto meraviglia l'opposizione dell'onorevole De Foresta, perchè le sue idee egli le aveva già esternate nelle lettere scritte su questo argomento al giornale *L'Opinione*.

Senatore De Foresta. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore Poggi... Ma mi ha fatto grandissima meraviglia di sentir sostenuta la tesi della Terza Istanza e combattuta aspramente la Cassazione dall'onorevole Musio. Custodisco con piacere, e lo tengo caro questo regalo, non unico, anzi uno dei molti che si è compiaciuto farmi l'onorevole Senatore Musio della cui stima, e del cui affetto altamente mi onoro. È desso un libretto inteso ad esporre alcuni degli studi ulteriori da esso fatti sull'ordinamento giudiziario, argomento meditato a lungo, e svolto anche con maggiore ampiezza in un altro libro pubblicato nel 1864.

Questo libretto s'intitola: *Nuovi studi sopra la legge organica dell'ordine giudiziario*, pubblicato nel 1868. Egli propone molte riforme che meritano gravi considerazioni. Propone l'istituzione di una suprema censura, un sistema di elezione dei magistrati ben diverso del presente; ma non censura per niente la istituzione della Cassazione, e non mette innanzi idea veruna che alluda alla Terza Istanza. Questo libro ha suscitata una vivace discussione fra l'onorevole Senatore Musio, e un altro magistrato che non siede in Firenze, e diede luogo ad una terza successiva pubblicazione nella quale non mi venne fatto di ricontrarvi le lodi della Terza Istanza. Ma apriamo il libretto che ho tra mano, in cui sono confermati e svolti sotto nuovi aspetti gli studi molto profondi e coscienziosi da esso fatti in tale materia. Vi trovo il testo di un intero progetto di legge sull'ordinamento giudiziario, ed all'articolo 41, leggo quanto appresso:

« È istituito un Tribunale unico di Cassazione per mantenere l'universale osservanza delle leggi. »

Ed all'art. 42.

« Il Tribunale di Cassazione è composto di un primo Presidente di due Presidenti di Sezione di 33 Giudici divisi in varie sezioni, uno per i ricorsi, uno per le materie civili, ed uno per le penali. »

« Il Tribunale di Cassazione in ciascuna sezione giudica con numero invariabile di 7 membri » e così via via.

Adunque fino al 1870 le opinioni dell'onorevole Senatore Musio sulla convenienza, non solo di mantenere la Corte di Cassazione, ma di modificarla, erano ferme

ed incrollabili. Per verità non so comprendere come egli tutto ad un tratto sia stato perseguitato dall'incubo della Terza Istanza, e che la serenità della sua mente si sia turbata venendo il momento di dare un voto decisivo sopra l'unificazione della Corte di Cassazione, fino al punto d'innamorarsi della Terza Istanza, di cui non aveva mai parlato nei suoi libri, e di rinunciare al frutto di tanti studi.

La Terza Istanza, mi permetta l'onorevole Senatore Musio che lo dica schiettamente, è un anticaglia, è un istituzione che si addiceva a popoli oppressi dal servaggio politico più che a popoli liberi, era una istituzione de' tempi dei governi patriarcali che avevano i loro vantaggi, io non lo dissimulo....

Senatore Musio. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore Poggi. ma che avevano gl'inconvenienti gravissimi di chiudere ogni strada all'attività umana, perchè non entrasse nel campo della politica; e vietavano ogni occupazione di cose che non fossero attinenti alla propria professione.

Allora avere tre tribunali di diverso grado aperti era un grande beneficio. Tre udienze pubbliche di Tribunali diversi che dovevano trattare della stessa causa, offrivano materia di occupazione agli sfaccendati, a quelli che erano bramosi di novità, e tenevano dietro, non potendo fare altro, a tutto quello che giornalmente accadeva nel paese.

Mi ricordo, benchè allora fossi un giovanetto di 8 o 10 anni, quando il mio genitore, che patrocinava con zelo e passione le cause, aveva per mano una celeberrima causa di quei tempi, che si protrasse fino alla Terza Istanza, una causa che richiamava l'attenzione generale, come oggi avviene per esempio della guerra tra la Prussia e la Francia, degli avvenimenti del nuovo mondo, del taglio dell'Istmo di Suez, e del traforo del Moncenisio, mi ricordo bene, quantunque non capissi allora l'importanza di quegli affari, che nel giorno in cui doveva pronunziarsi la terza delle sentenze, mio padre palpitava, gli amici suoi, la gente del paese che lo avvicinavano stavano col cuore affannoso ad attendere la parola che doveva dichiarare chi aveva vinto.

Io capiva che si trattava di una gioia di famiglia, ed era anch'io in ansiosa aspettazione di veder giungere il corriere apportatore di questa sospirata notizia.

Arrivò il corriere ed annunziò che la Terza Istanza aveva dato ragione alla parte sostenuta da mio padre. Allora per me fu quello un avvenimento di gran gioia e di indicibile commozione, come potè essere nel 1859 e nel 1860 l'avvenimento della unità d'Italia, e Firenze, la quale teneva pressochè tutta per la parte vincitrice, fece poco meno che fuochi di gioia all'annunzio di quella vittoria.

Allora si poteva intendere che in mancanza d'altro si occupassero i cittadini della sorte delle liti altrui, e quanto più questi si prolungassero, e più ne go-

dessero, perchè i tutori dei popoli volevano distrarne l'attenzione da ogni affare governativo e politico, e da ogni studio della cosa pubblica.

Ma oggi abbiamo troppo largo campo d'operazioni, troppe sono le cose, che interessano i cittadini per dovere essi desiderare che le liti abbiano un lungo corso.

Le riforme migliori che devono attendersi dal futuro, e quelle che sono proposte da coloro che attendono premurosamente agli studi degli ordini giudiziari, non mirano già al ripristinamento della Terza Istanza, ma piuttosto allo stabilimento di una unica Istanza. E questo avverrà certamente col tempo, quando le opinioni saranno più mature; un'unica Istanza divisa in più stadii, per la preparazione delle prove, e per la manifestazione dei dubbi, è il problema dell'avvenire; ma con essa dovrà sempre e necessariamente mantenersi l'istituto della Corte di Cassazione.

Ora, l'evocare la Terza Istanza quando Veneti e Lombardi si sono rassegnati a perderla, e vari Magistrati di quelle province siedono in Corti di Cassazione, è un evocare un passato non più conveniente con i presenti ordini. Basta che vi sia la Corte Suprema, la quale mantenga l'osservanza della legge e la incolumità della cosa giudicata; il resto è un di più il quale non potrebbe recare che nuovi imbarazzi e cagionare forti spese senza dare maggiori garanzie all'amministrazione della giustizia.

Presidente. Due oratori hanno domandata la parola per un fatto personale; ma l'ha chiesta altresì l'on. Ministro di Grazia e Giustizia; stimo conveniente di accordare subito la parola al signor Ministro; riservando la parola agli altri due oratori immediatamente dopo.

Senatore Musio. Ben volentieri.

Ministro di Grazia e Giustizia. Prima di entrare nella discussione della legge, ho l'onore di presentare al Senato, in nome del mio Collega il Ministro delle Finanze, due progetti di Legge che furono già approvati dall'altro ramo del Parlamento.

Il primo che riguarda la soppressione del fondo territoriale nelle Provincie Venete e di Mantova, il secondo che riguarda la revisione della rendita dei fabbricati in Firenze.

Devo anche in nome dello stesso Ministro delle Finanze, pregare l'onorevole Presidente di sollecitare per quanto è possibile quel lavoro che si sta facendo dalla Commissione per la Sila, perchè nell'altro ramo del Parlamento si fecero vive istanze perchè questa questione abbia finalmente una soluzione.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi due progetti di legge, ed in quanto alla legge riguardante la Sila è già stato convocato l'Ufficio Centrale per procedere al suo esame.

La parola è all'onor. Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io, in verità non mi aspettava, o Signori, che questo progetto di legge,

soprattutto nelle proporzioni nelle quali era stato redatto, avesse incontrata così viva ed aspra opposizione. Non lo credeva, perchè non si tratta già di istituire una Corte di Cassazione e di sostituirla ad un Tribunale di Terza Istanza, creando l'una ed abolendo l'altro, e cangiando così gli ordini giudiziarii, ma unicamente di provvedere ai bisogni di alcune provincie recentemente messe sotto le guarentigie, e sotto la tutela della legislazione comune d'Italia, e di provvedere a taluni bisogni di unificazione nella giurisprudenza più universalmente sentiti.

Non lo credeva perchè nelle prime parole della Relazione fatta dalla Commissione appare scolpita questa idea, che non è una innovazione quella che vuol farsi ma semplicemente l'attuazione, richiesta dalle nuove condizioni d'Italia, di un Ordinamento Giudiziario che già esiste da lunga pezza nella più gran parte del Regno. Ivi si leggono infatti queste dichiarazioni:

« Il progetto di legge pel quale il Ministro Guardasigilli chiede le nostre deliberazioni, non intende ad innovare il sistema della Suprema Magistratura stabilito nel Regno per le leggi del 13 novembre 1859 e del 6 dicembre 1865. » E quasi che ciò non bastasse, immediatamente dopo si soggiunge: « Il progetto, a quel sistema susseguente, intende solo ad integrarne la esecuzione, distendendolo alle provincie di Venezia e di Roma che ancora lo aspettano, e promovendo la cessazione di quei provisionati temporamenti, i quali scemano o mettono a rischio i benefici effetti che dalla Suprema Magistratura la nuova Italia invoca e spera. »

Non lo credeva, perocchè tutti i Codici che attualmente ci reggono sono informati al sistema della Cassazione; ed uomini politici, e Magistrati Supremi dovevano facilmente comprendere come fosse impossibile mutare il sistema organico della Suprema Magistratura, quando si trattava unicamente di estendere a provincie novelle quei Codici che da più anni sono in osservanza nel resto d'Italia.

Ciò non pertanto, Signori, la mia aspettativa non ha avuto l'effetto che io sperava. Due onorevoli Senatori, Magistrati integri, di grande sapere e di grandissime virtù, sono sorti a combattere, ed a combattere valorosamente, il sistema della Corte di Cassazione, dipingendolo come un sistema illogico, assurdo, e buono soltanto per protrarre i giudizi, ma inefficace e pressochè inutile per regolare l'andamento della giustizia; ed a propugnare, come unico rimedio quello di sostituire, non so, perchè ancora non ho potuto farmene un'idea ben certa non avendo avuto presenti i loro discorsi, se un Tribunale di Terza Istanza, od un Tribunale di Revisione, se un Tribunale unico, sia di Terza Istanza, sia di Revisione, ovvero più Tribunali o di Terza Istanza, o di Revisione.

Ascoltando, o Signori, i discorsi degli onorevoli Senatori, io debbo confessare che ne rimasi commosso; imperocchè se in ogni altro ramo della pubblica am-

ministrazione le riforme possono farsi aspettare, in materia giudiziaria, una volta che entrasse nel convincimento del Parlamento o del Governo che gli ordini esistenti non possono raggiungere lo scopo pel quale sono istituiti, nessuno potrebbe ricusare il suo voto, per sostituire ad un sistema riconosciuto erroneo, uno migliore e più efficace.

Ma il mio animo si venne calmando quando presi a considerare se fosse poi veramente possibile che il sistema della Corte di Cassazione avesse tutti quei difetti, e producesse tutti quegli inconvenienti, che si sono oggi venuti enumerando; quel sistema che in Francia dura dal 1791, per quasi un secolo; che nel Belgio venne accolto e benedetto, come lo fu in Prussia, almeno nelle provincie Renane; che funziona da molto tempo a Napoli, cioè dal 1808, e così da circa 62 anni; che in Toscana fu approvato dai più eminenti suoi giureconsulti nel 1837; e che in Piemonte venne nel 1847 salutato come il principio di un'era novella, e come un felice passaggio da un sistema di regresso ad uno di progresso e di libertà.

E non fermandomi a queste considerazioni, altre ancora si affacciarono all'animo mio; e, come, io dissi, come è mai possibile che, se questi inconvenienti sussistessero quali furono in oggi dichiarati al Senato, l'onorevole Senatore De Foresta, che fu, non so, se due o tre volte Ministro Guardasigilli, e che è così eminente magistrato come è saggio cittadino, non abbia pensato a proporre egli stesso la sostituzione del sistema della Terza Istanza che solo, secondo lui, assicura il buon andamento dell'amministrazione della giustizia, a questo anormale della Cassazione?

Come è possibile che, essendo stato proposto questo problema fino dal 1860, e, da quell'epoca in poi, esaminato da quattro o cinque Commissioni composte di Senatori e Deputati, se gli inconvenienti notati fossero veri, tutti, eccetto qualche rara eccezione, sieno venuti nella conclusione che la Suprema Magistratura in Italia debba essere la Corte di Cassazione e non la Terza Istanza?

Questi fatti e queste osservazioni mi persuasero che nelle fatte censure dovesse esservi qualche cosa di esagerato; ma non pertanto, o Signori, essendosi proposta la questione ed elevato il dubbio, io credo sia dovere del Governo e del Senato di esprimere chiaramente il suo voto onde impedire che rimanga, in certo modo, scemata l'autorità di questa istituzione, ed in tale condizione di incertezza da renderle difficile il compimento di quell'alta missione che la legge le confida e che la Nazione ne aspetta.

Ed ecco perchè io prego il Senato a permettermi di addentrarmi per poco nell'esame della questione.

La discussione su questo argomento, o Signori, fu ampia: essa è cominciata fin dai primi momenti in cui si parlò della Corte di Cassazione; esaminato i dibattimenti che ebbero luogo in Francia, all'Assemblea Costituente nel 1792 e troverete che tutti i grandi

oratori, tutti i grandi legislatori della Francia, vi presero parte; e, ventilando le questioni stesse che sono proposte oggi al Senato, esaminarono se la Suprema Magistratura dovesse giudicare anche del merito, se dovesse essere divisa od unica, se permanente o mobile nei diversi dipartimenti della Francia; se dovesse avere stanza nella sede del Governo, ovvero, per assicurarne vieppiù la indipendenza, in una sede speciale.

E tutte queste questioni furono trattate, discusse e risolte nel senso di quella Cassazione unica che forma una delle più gloriose e venerate istituzioni che abbiano illustrata la Francia.

Nel 1809 la Corte di Cassazione venne istituita nel Napoletano. Ma i giureconsulti che presero parte a quell'ordinamento giudiziario dal 1808 al 1811, fra i quali nomino quella mente sublime del Winspeare, e quell'onorevole giureconsulto, l'autore della storia dei feudi, colui che in sedici mila decisioni distrusse la feudalità, e che l'onorevole Senatore Musio non esitava a ricordare col nome di aquila del foro napoletano, il Nicolini, tutti esaminarono la questione, e vennero nella convinzione che la Cassazione dovesse essere mantenuta. Nel 1819, quando, cessata l'occupazione straniera, la dinastia borbonica, tornando dalla Sicilia, voleva abolire la legislazione francese, fu riproposta la questione della Cassazione.

Due opere eminenti apparvero in quell'epoca su questo argomento: una di Gaspare Capone, Consigliere di Stato, che propugnava la Terza Istanza con argomenti ai quali, mi si permetta il dirlo, non ne sono stati aggiunti altri dopo 40 o 50 anni: e in senso contrario, cioè della Cassazione, un'opera rimasta manoscritta del Criteri, Consigliere di Stato, e professore di diritto nell'Università di Napoli, che meriterebbe di essere stampata e pubblicata.

Ma la conclusione di tutte queste solenni discussioni fu di mantenere la Cassazione, comunque venisse nominata Suprema Corte di Giustizia.

Io credo, o Signori, che il medesimo esame sia stato fatto qui in Toscana quando nel 1837 vi fu introdotto cotesto Istituto, come ebbe luogo nel Piemonte quando nel 1847 la nuova Corte di Cassazione fu ivi stabilita: e ieri udiste dall'onorevole Senatore Bonacci che la questione medesima fu trattata in Roma quando nel 1843 il Governo papale prese forma di Governo civile; e che quel Consiglio di Stato, chiamato a risolverla, opinò per lo stabilimento della Corte di Cassazione, la quale alla fin fine, come appunto l'onorevole Bonacci faceva osservare, non era che una trasformazione dell'antico tribunale della Segnatura.

Fu dunque questione lungamente dibattuta; e se volessi ridirne tutte le fasi, ed esporre tutte le ragioni, tutte le opinioni che emersero, abuserei di troppo della pazienza del Senato.

Mi permetta perciò il Senato che io *summa sequar vestigia rerum*, e mi limiti ad esaminare i principali

argomenti che sono stati svolti nella dotta ed ampia discussione che ha avuto luogo in quest'Aula.

Se non che, o Signori, per procedere con un certo ordine, io dividerò gli argomenti che sono stati esposti contro l'attuale progetto di legge in due ordini: l'uno che dirò d'argomenti speciali perchè tratti da circostanze particolari, e che, se il Senato me lo permettesse, chiamerei argomenti *ad effectum*; l'altro degli argomenti che sono stati tratti dalla natura medesima della questione, con i quali si intendeva portarla alle severe regioni del diritto.

Io mi disbrigherò brevemente dei primi i quali, per quanto a me pare, si ridussero principalmente a quattro.

Il primo di questi argomenti fu tratto dalle origini della Corte di Cassazione. Si disse che è una pianta esotica venuta di oltr'Alpi, da lasciarsi allo straniero, per riprendere le tradizioni pure del diritto e della giurisprudenza italiana.

L'onorevole Senatore Bonacci vi dimostrò ieri come non sia esatto questo concetto che la Corte di Cassazione sia importazione straniera. Se nel corso del mio dire mi accadrà di tornare sul medesimo argomento, potrò forse dimostrarvi che, senza ricorrere nè al Sacro Regio Consiglio degli Aragonesi, nè al Supremo Sacro Magistrato di Sardegna, nè alla Regia Camera di Santa Chiara, è avvenuto della Corte di Cassazione quello che accadde di tutte le istituzioni che hanno più salde radici nella Storia civile dei popoli; il suo primo concetto, la sua prima idea rimonta al diritto antichissimo della repubblica; ed è poi andato svolgendosi gradatamente sotto forme e modi diversi, *rebus sic stantibus et humana necessitate suadente*.

Ma fosse pure la Corte di Cassazione venuta di oltr'alpe, fosse pure modellata sul Sacro R. Consiglio Aragonese, o sulla Corte di Cassazione francese, forse perchè quivi prese prima le forme moderne e più perfette colle quali esiste ora in Italia, dovremmo noi perciò solo respingerla?

Ma le Leggi e i Codici che abbiamo non sono stati forse formulati sulle traccie del Codice francese?

Lo stesso Statuto che forma la base della unione italiana, non è stato forse fatto ad imitazione di quello francese del 1830?

E la Francia medesima, o Signori, non ha forse imitato il nostro antico diritto? non è forse l'impronta dell'antica sapienza italiana, quella che io trovo in ogni articolo de'suoi Codici?

Ora, solo perchè queste leggi francesi hanno preso per loro base, la legislazione Romana, hanno desunto da essa i loro principii sostanziali, dovranno perciò essere meno cari e rispettati da quella nazione?

Il secondo argomento speciale che è stato svolto contro l'attuale progetto di legge è anche più delicato. Fu detto essere poco conveniente il togliere in questi momenti a Firenze non solo la Sede del Governo, ma eziandio quella della Corte di Cassazione, e minacciare

in questa guisa anche altre città cospicue d'Italia, come Napoli, Torino, Palermo, di veder scomparire quella Suprema Magistratura che possiedono da tanti anni. Diceva l'onorevole De Foresta: la generosità ha anche essa i suoi confini, ed è sapienza, è prudenza di non mostrarci ingrati per chi tanto fece per l'Italia.

L'onorevole Senatore Poggi ha creduto di dover protestare in nome della sua città nativa contro queste dichiarazioni.

Io ho fede che i sentimenti dell'onorevole Senatore Poggi sono divisi da tutta la cittadinanza fiorentina. Sì, o Signori, questa nobile città che cessa senza raucore di essere la Sede del Governo al quale aveva dato così generosa ospitalità, solo perchè è necessario al bene ed all'unità d'Italia, non si arresterà dinanzi a quest'altro sacrificio di ben minore importanza, quale è quello di veder trasferire la Sede della Corte di Cassazione dalle rive dell'Arno a quelle del Tevere.

Io comprendo, o Signori, qual dolore deve costare questo sacrificio. Io comprendo perchè lo sento ancor io; lo sento per Firenze, per Torino, per Palermo, e, permettetemi che lo dica, lo sento per la mia città nativa. Io ben veggio che con questo progetto, se si risparmiassero ancora le Corti di Cassazione a qualcuna di coteste città, in un tempo più o meno vicino esse saranno raccolte intorno all'unica Cassazione Italiana che va a sedere a Roma.

E l'onorevole De Foresta che ha l'animo gentile, e voi tutti con lui, dovete comprendere quanto dolore io provi al pensiero che questa sorte è serbata alla Cassazione Napoletana; a quella Cassazione che è la più antica di tutte in Italia; a quella Cassazione che io ho veduto illustrare da Magistrati ed Avvocati sapientissimi, ora miei maestri, ora miei amici; a quella Cassazione dove per la prima volta giovinatto, e me lo ricorderò sempre, io perorai la mia prima causa capitale; a quella Corte di Cassazione alla cui Magistratura ho la gloria di appartenere. Ciò non pertanto io stringo nell'animo il mio dolore, e compio il mio dovere perchè sono convinto che questo gran fatto dell'unificazione dell'Italia necessariamente deve spostare molti interessi, e, per la sua medesima grandezza, necessariamente imporre grandissimi doveri e richiedere grandissimi sacrifici.

Il terzo argomento speciale è stato desunto dalla lunghezza dei giudizi e dal prolungamento delle liti. L'on. senatore De Foresta vi ha descritti ieri i procedimenti che si protraggono per anni interi, e vi ha presentato l'immagine di litiganti ridotti alla miseria prima che le loro cause fossero state decise.

L'on. senatore Musio vi ha presentato un quadro ancora più desolante; quello di un condannato a morte che vide sospesa sul suo capo la spada della legge per cinque interi anni trascorsi da annullamento in annullamento, e da giudizio in giudizio, commovendo

il vostro cuore colla descrizione delle inquietudini di questo infelice che ogni notte sentendo schiudersi le porte della sua prigione, sperava fosse l'ultima in cui l'animo suo vivrebbe agitato fra la speranza ed il timore. Signori, addurre un inconveniente non è risolvere una questione; per risolverla è necessario dimostrare due cose: la prima, che il sistema che si vuole sostituire sia più facile, e più spedito di quello che si vuole abolire; la qual cosa, come fra poco vi dirò, è pur essa, di difficile dimostrazione; la seconda, che questi procedimenti non sieno stati necessari per constatare la verità giuridica e la legalità del giudicato.

E per verità, Signori, la legge non obbliga a percorrere tutti i gradi di giurisdizione ed a valersi di tutti i rimedi che essa concede: se la parti litiganti credono leso il loro diritto, e necessario di proteggerlo e, ricorrendo alla Corte di Cassazione, esaurire tutti gli stadii del procedimento, devono al certo non maledire, ma benedire la legge che loro apre la via, e fornisce il mezzo di vedere meglio chiarita la verità, meglio assicurato il loro diritto. E quanto al condannato a morte che per cinque anni vide annullare il suo giudizio, io credo che ben a ragione avrà benedetta la provvidenza della legge che gli ha concesso di contestare la sua condanna finchè ogni dubbio intorno alla legalità di essa fu tolto, e risultò giuridicamente stabilito il suo delitto e regolarmente applicata la legge.

E ben più triste e da rimpiangere sarebbe stata la sua sorte se, appena condannato, sul semplice avviso di un Tribunale Supremo di Terza Istanza, la sua sentenza fosse divenuta esecutoria; la vita vale sempre meglio della morte, e dopo cinque anni è difficile, anzi impossibile, che una sentenza capitale venga eseguita.

L'ultimo argomento, o Signori, che è stato addotto contro il sistema della Cassazione, e precipuamente contro il progetto di allogarla nella sede del Governo, l'onorevole De Foresta lo tolse da alcune parole scritte dal Relatore della Commissione dei Venticinque, e trascritte nella Relazione che è sottomessa al Senato. Quivi si legge:

« Che la Commissione credeva che la Corte di Cassazione dovesse avere la sua sede nella sede del Governo ancora per il riflesso che una contraria deliberazione toglierebbe o certamente diminuirebbe, così al Governo come al Parlamento, l'efficace sussidio della dottrina e della esperienza dei più eminenti Magistrati.

« Questa considerazione, soggiunge la Commissione, avrebbe eliminata dall'animo della Commissione qualsivoglia titubanza nello adottare siffatta deliberazione. »

L'onorevole De Foresta dichiarava essere suo convincimento che per l'onore e pel decoro della Magistratura sarebbe miglior cosa che la Corte Suprema fosse piuttosto lontana dalla sede del Governo e del

Ministero, che vicina ad essa; ricordava come la Magistratura francese avesse serbato dignità e indipendenza fino a che si era tenuta estranea alle lotte politiche; quindi, preso da santo sdegno, l'onorando Magistrato sciamava che la Magistratura agli inviti del Governo non deve rispondere che colle parole memorande del Séguier, « la Magistratura è chiamata a rendere *des arrêts et pas des services.* »

Io applaudo ai nobili sentimenti dell'onorevole Magistrato; ma in verità credo che egli cade certo in equivoco interpretando le parole della Commissione.

Quivi non si parla se non se del danno che potrebbe derivare alla cosa pubblica, ove mancasse, al Governo come al Parlamento, il concorso della dottrina e dell'esperienza dei più eminenti Magistrati.

È dunque il concorso dei lumi e della dottrina che si reclamava nell'interesse della cosa pubblica; quel medesimo concorso che appunto l'onorevole Senatore De Foresta, con altri sapienti Magistrati, diedero alla Commissione legislativa che gettò le basi di questo progetto di legge; quel medesimo concorso che egli stesso dà assistendo alle sedute ed alle deliberazioni del Senato.

Si rassicuri adunque l'onorevole Senatore De Foresta, che non è di servigi che si tratta qui; ed io sono convinto che non vi sarà giammai in Italia un Ministro che osi o voglia domandare alla Magistratura dei servigi anzi che delle sentenze; come posso far fede che, se questo impossibile si verificasse, mai non si troverà un Magistrato in Italia che manchi al suo dovere e tradisca la nobile sua missione.

Disbrigatomi così degli argomenti particolari con i quali il progetto di legge è stato combattuto, io vengo, o Signori, al merito della questione.

Per poter giudicare se il sistema della Cassazione sia da preferirsi a quello della Terza Istanza, o quello della Terza Istanza al sistema della Cassazione, egli bisogna rendersi conto quale sia l'Ufficio della Cassazione ed il modo come spiega la sua azione, e quale sarebbe l'Ufficio della Terza Istanza o del Tribunale di Revisione, e del modo come esso spiegherebbe l'azione sua.

Nella Relazione che è stata sottomessa al Senato, l'onorevole Relatore ha creduto compendiare tutti gli Uffici della Corte di Cassazione in alcune parole delle quali domando permesso al Senato di dare lettura.

Dice l'onorevole Relatore:

« Secondo gli Ordinamenti e i Colici del Regno, in questa materia non molto dissimili da quelli di Francia, e per avventura meglio temperati ai nostri principii politici, la Corte di Cassazione, nello esplicamento delle sue incumbenze, adempie quattro officii momentosissimi. — Custodisce l'autorità legislativa dalle usurpazioni del Potere giudiziario, contenendo questo nei termini del suo mandato, e cancellando le sentenze che formalmente alla Legge non corrispondano. — Custodisce la indipendenza giudiziaria da

ogni alieno ingerimento, provvedendo, nel sapiente congegno delle proprie funzioni, che l'Ordine giudiziario basti a se medesimo, e in se medesimo trovi modo e misura da correre il ciclo della sua legittima azione. — Custodisce i limiti di tutti i Poteri dello Stato nello esercizio delle facultà rispettive, regolando le competenze, risolvendo i conflitti, e negando ogni giuridico effetto a qualsiasi atto di pubblica Autorità, se questa ecceda la meta che le fu prefinita. — Custodisce la unità del diritto, e, quanto è possibile, la uniformità della giurisprudenza, richiamando a norme comuni la interpretazione e l'applicazione delle leggi. »

L'onorevole Musto fece aspra censura e di questi concetti e del modo con cui erano espressi.

Egli disse che non comprendeva il primo concetto, nè sapeva rendersi ragione come avesse potuto ridursi a verità di fatto, imperocchè, diceva egli, è impossibile cosa che il Potere giudiziario possa mai usurpare le facultà del Potere legislativo: che non poteva spiegarci nemmeno il significato del secondo concetto, perciocchè l'indipendenza dell'Autorità giudiziaria non trovava nè la custodia, nè la difesa nella Corte di Cassazione, ma nella virtù dei proprii Magistrati: che molto meno sapeva o poteva comprendere il significato preciso del terzo concetto, quello cioè di custodire i limiti dei Poteri, negando esecuzione agli atti che non avessero carattere e valore legale, perciocchè questo uffizio, diceva egli, è compiuto da tutta intiera la Magistratura, cominciando dal Pretore, e terminando alla Corte di Cassazione.

Soggiungeva ancora che molto meno applaudeva al quarto concetto, perciocchè la Giurisprudenza è di sua natura progressiva; nè la Corte di Cassazione mantiene l'uniformità, e se la mantenesse farebbe più male che bene. Non la mantiene, perchè continuamente vengono pronunziati dalle Cassazioni giudicati discordi; se la mantenesse, farebbero ancor più male, imperciocchè toglierebbe alla Giurisprudenza quel carattere progressivo, che deve corrispondere al movimento ed al progresso delle idee.

Io non so, o Signori, se l'onorevole Relatore, vorrà farsi a sostenere queste formole; se egli lo farà, io so che la quistione acquisterà grandissimo lume; perciocchè colla sua eloquente parola mostrerà al Senato, assai meglio di quello che non possa far io, tutta la giustezza di quei concetti e di quelle definizioni; ma se egli lo non facesse, io ne assumerei la responsabilità, perchè effettivamente quei concetti e quelle espressioni (non certo con quella forma splendida, con cui furono scritti nella Relazione) ebbi io l'onore di esporli in un discorso, che preferii dinanzi alla Corte di Cassazione di Napoli nel 1864, e di svolgerli poi in una monografia sulla Corte di Cassazione.

Nè voglio, o Signori, farmi l'inventore di quel concetto e di quelle formole, di cui io non fui che il raccogliitore e fino ad un certo punto l'espositore. Di questo concetto antichissimo, sviluppato da esimii

Giureconsulti si trova la prima idea nella *Scienza nuova* di quell'altissima mente di Vico, dove negli ultimi tre capitoli del libro 4^o, si tratta appunto della *custodia dei confini, della custodia degli ordini e della custodia delle leggi*; questo concetto del Vico fu incarnato e applicato alle Corti di Cassazione da quell'eminentissimo Giureconsulto che fu il Cavaliere Nicolini, del quale è principale argomento di lode quello di avere applicata la *Scienza nuova* alla materia del Diritto e della Giurisprudenza; questo concetto medesimo con forme diverse, ma sempre colle medesime idee e cogli stessi principii, voi lo trovate sviluppato in tutti gli autori di Diritto costituzionale.

Se il Senato me lo permette, cercherò di spiegare le idee che si comprendono sotto quelle formole; e da queste spiegazioni risulterà meglio definita l'idea della Corte di Cassazione e la nobile missione che essa compie a vantaggio dello Stato.

Il primo e più segnalato ufficio commesso alla Corte di Cassazione, o Signori, è quello di attendere alla custodia del potere legislativo, per mantenerlo garantito ed immune dalle ingerenze ed usurpazioni delle autorità giudiziarie.

E di vero nelle società civili quasi tutte le cose vanno ad esser risolte e difinite nei giudizi. Imperante qualunque questione soggetta al giudice, qualsiasi decisione emanata dalla sua autorità è composta essenzialmente di due parti affatto distinte, una delle quali appartiene all'individualità della specie, l'altra si riferisce a qualche interesse generale di un ordine più alto: la prima concerne il fatto, la seconda riguarda il diritto. Queste due parti si rinvergono necessariamente in qualunque affare, ed è soltanto la loro unione, la relazione e combinazione loro che comprende le funzioni giudicarie. Nondimeno esse non possono né debbono esser mai confuse, ed ambedue sono subordinate allo esperimento di certe forme e di certe garantigie generali che valgano ad assicurare al pronunziato dell'uomo la presunzione giuridica della verità.

Ora il giudice può errare nell'estimazione del fatto: può ingannarsi o travalicare nell'applicazione della legge: può trasandare quelle forme e quelle garantigie che sole danno alle sue sentenze il carattere e l'impronta della verità. Se egli s'inganna sul fatto, se pure violenta la propria coscienza, può danneggiare una parte, può financo rendersi reo di prevaricazione. Ed è certo grave il noquimento che reca alla giustizia, soprattutto perchè la invisce nella pubblica coscienza. Ma alla fin fine il male non è che individuale. La questione di fatto difficilmente si produce, e quel giudizio erroneo o ingiusto non ha forza di esempio.

La legge debbe senza dubbio assicurare alle parti qualche mezzo per prevenire quegli errori, o rian dare quelle sentenze che credono ingiuste, o che tali sono effettivamente. Ed è questo appunto il motivo che ha fatto introdurre le istruzioni, le ricusazioni,

le revisioni, le ritrazioni civili, e più comunemente gli appelli: rimedii più o meno felici destinati a tutelare la fede nei giudizi. Ma la legge istessa deve porre un termine alle incertezze; e siccome è tanto possibile che un tribunale di appello s'inganni per isbaglio o per mancanza di volontà, quanto il supporre questi difetti in un giudice di prima istanza; così la possibilità dell'errore e dell'ingiustizia sussisterà sempre, quando pure si moltiplicassero gli appelli. E non pertanto è dell'interesse pubblico e privato che non appena una causa venga decisa dal suo giudice inappellabile, l'atto che emana da lui, prenda carattere di decisione sovrana, e non possa più, finchè questa sussista, richiamarsi ad esame il merito della controversia.

Ma se il giudice non riveste i suoi pronunziati delle forme dichiarate essenziali per guarentirne la fede; se viola la legge; se sostituisce a questa la sua volontà, o la sua ragione; se mette i suoi giudizi in opposizione alla legislazione dello Stato: allora il danno che proviene da questo sovvertimento degli ordini, non offende la sola ragione privata delle parti, ma il riflesso generale della legge, che è comune a tutte le cause e interessa non pure l'individuo, ma tutta intera la società. Imperocchè nel primo degli indicati casi il potere giudiziario esce affatto da' suoi confini, esercita arbitrariamente la sua autorità, e senza le condizioni impostegli nel secondo, sostituisce la ragione individuale all'imperio della legge, e da giudice si cangia in legislatore.

Per rimediare al male due sistemi nel corso dei tempi sono stati tentati: o quello di costringere le azioni giudiziarie in alcune *formole sacramentali ed inflessibili*: o quello d'instituire un'autorità che avesse l'austera missione di ricondurre alla legge il giudice che ne ha deviato, sia pure per le seduzioni della sua ragione.

Quando le domande portate innanzi ai tribunali sono obbligate a certe *formole*, siccome un tempo a Roma, e ancora oggi per molti casi in Inghilterra, le *formole* sono la regola unica pel giudice, e una regola senza supplemento. Se la *formola* manca all'azione, il giudice si astiene: sistema falso e ristretto, che esagera la ragione umana nel legislatore per disconoscerla interamente nel giudice; e con i suoi rigori è opportuno tutt'al più per quel momento della storia, che viene addimandato tempo eroico, nel quale l'elemento aristocratico e conservativo è affatto prevalente. La equità corre allora tutto il pericolo, perchè è minacciata di morire soffocata sotto le *formole* del diritto positivo; e queste d'altra parte non potendo nè antivedere tutti gli svariati casi della vita socievole, nè a tutte le possibili occorrenze della libertà e del progresso umano provvedere, non tardano a divenire incomplete e difettive. Il perchè a sovvenire gli ognora crescenti bisogni dell'attività popolare, Roma dovette istituire il suo diritto pretorio;

e l'Inghilterra la sua Corte di Cancelleria: due istituzioni le quali, siccome è stato ben osservato, non hanno che la medesima ragione.

Ma quando col progredire della civil comunanza le azioni sono districate dalle *formole sacramentali*, quando sono di buona fede, e fatte le leggi, u'è lasciata al giudice la libera applicazione; allora tutto il pericolo è per la legge, perchè questa è la tendenza dell'uomo: esercitare incessantemente l'attività della sua ragione e lasciarne l'impronta sopra tutto ciò che tocca. Ed è allora di suprema convenienza lo stabilire un'autorità che valga a contenere il giudice ne' suoi confini e nel suo mandato; ch'è quello di essere l'organo della legge, e di dovere unicamente prestarle la sua voce, e, a così dire, parlare per lei.

Impertanto, Signori, nell'antica Costituzione romana, ove con sistema affatto diverso da quelli al presente usati, le autorità ed i poteri dello Stato non venivano contenuti ed infrenati per ragioni di gerarchia e di partizioni di facoltà, ma piuttosto pel loro concorso e la vicendevole loro contrapposizione; non si ebbe un particolare magistrato rivestito di questa missione. Le sentenze emesse contro la legge, *contra jus constitutum*, erano essenzialmente nulle, nulle di dritto; e senza che altra sentenza di magistrato superiore le avesse rescisse, era il pretore stesso che ne rifiutava la esecuzione.

Ma quando gl'Imperatori, posate le armi pubbliche, guadagnatisi co' donativi i soldati, col pane il popolo e ognuno col dolce riposo, incominciarono, secondo l'ammirevole descrizione di Tacito, pian piano a salire, e gli uffici far' del Senato, dei magistrati, delle leggi, niuno contrastante, essendo i più audaci morti nelle battaglie o per proscrizioni, e gli altri quanto più pronti al servire più arricchiti e onorati (storia deplorabile di tutte le usurpazioni e di tutte le tirannie!); ancora la potestà di rescindere le sentenze per violazione di legge essi assorbirono. E fra la decadenza dell'impero, e le paure del dispotismo, non osando confidarne l'esercizio ad alcun ordine stabile di magistrati, lo serbarono a se stessi, o a loro particolari procuratori lo delegarono; nè permisero che a quel supremo rimedio si avesse ricorso se non per via di supplicazioni, e dietro loro speciale licenza: ordini e forme che basterebbero soli a dimostrare lo stato di abiezione in cui, affranto dalla tirannide, era ignobilmente caduto il popolo Romano. *Qui contra jus se laeson affirmabant, non provocandi sed supplicandi licentiam habebant.*

Un sistema simigli-vole fu seguito al primo riordinarsi dei governi e delle monarchie in Europa. Occorreva allora rivendicare innanzi tutto la giustizia dagli abusi feudali, dalle prepotenze de' signori, dagli arbitrii delle curie, dai privilegi de' vescovi; ed i Re che rappresentavano la più grande personalità dello Stato, compirono, non senza combattimenti e fatiche, questa opera importantissima col guarentire e proteg-

gere gli appelli ed i ricorsi, dapprima alla stessa potestà regia, e di poi a tribunali, o parlamenti permanenti, investiti di giurisdizione sovrana, siccome la dignità reale da cui emanavano. Ma quando sorgeva querela che questi tribunali avessero giudicato contro le leggi, gli editti, o le ordinanze, i Re, siccome un tempo gl'Imperatori, richiamarono a sè la giurisdizione che avevano delegata; e reputando di competenza esclusiva del potere sovrano il giudicare delle violazioni della legge, e lo annullare una sentenza di Corte reale, non ammisero que' ricorsi senza un loro speciale permesso, che concedevansi per *lettere reali*; ed ammessi, o li giudicarono essi stessi, o li fecero giudicare nel loro medesimo Consiglio, o li deferirono tutto al più a particolari magistrati e speciali Commissioni. Le quali per questo appunto che erano in sul principio dai re medesimi presiedute, ora presero il nome di *Sacro regio Consiglio*, o di *Corte del banco del Re*; ora ritennero quello di *gran Consiglio*, o *Consiglio delle parti*, per distinguersi dalle altre sezioni del Consiglio reale, ch'erano intese più particolarmente agli affari amministrativi e politici dello Stato; ora si contentarono di nomi ancor più temperati e modesti.

Ma eran sempre eccezionali que' procedimenti più amministrativi che giudiziari, e per essi era continuo e diretto l'intervento del potere legislativo e del potere esecutivo negli affari giudiziari. Il peggio fu che questo stesso ordinamento, scadendo e corrompendosi col tempo, finì coll'occupare affatto il potere giudiziario. Imperocchè que' ricorsi, fornendo frequenti occasioni di avocare, e commettere il giudizio delle particolari controversie, si divenne a creare la mercè loro un nuovo grado di giurisdizione, nel quale non solo del dritto, ma ancora del fatto si giudicava; e con giudizi tanto più sospetti e pericolosi, quanto più varii e rivocabili, a piacimento n'erano i giudici più assoluti e prepotenti i pronunciati.

Ma quando la rivoluzione francese sorse a decretare la partizione dei poteri, l'Assemblea costituente, questa grande propugnatrice di libertà e ordinatrice sapiente dello Stato, non solo stabilì giurisdizioni certe per tutte le controversie, ed eguali per tutti i giudicabili; non solo ordinò che l'ordine costituzionale delle giurisdizioni non potesse esser mai mutato, ed i giudicabili distratti dai loro giudici naturali, ma coronò la sua opera col costituire alla sommità della gerarchia giudiziaria un Tribunale supremo, che togliendo i ricorsi per violazione di legge agli arbitrii amministrativi, potesse nel tempo stesso difendere l'autorità della legge, e sottrarre i giudizi da ogni ingerimento governativo.

Da qui l'origine e la prima ragione della Corte di Cassazione, istituita non per compiere *fra le parti il dovere pratico della giustizia, non per rendere a ciascuno il suo*; ma per dichiarare e tutelare la legge, per far di questa una persona morale, che ha il suo

interesse proprio, che è stata ferita, e si tratta di vendicare: singolar sacerdozio, ordinato pel culto della più grande astrazione, ed i cui responsi resi in contemplazione del diritto creano, secondo la felice espressione di un esimio pubblicista, una specie d'algebra per la giurisprudenza.

E questo eminente ufficio commesso, o Signori, alla Corte di Cassazione, se è importantissimo e geloso sotto tutti i regimi, lo è singolarmente nei governi rappresentativi, dove la legge non è l'espressione di una volontà unica, e sovente arbitraria, ma quella delle deliberazioni costituzionali de' rappresentanti dello Stato. Laonde quando adempiendo al suo mandato, veglia all'esatta osservanza della leggi, essa è la vera custode del potere legislativo, e dell'articolo terzo dello Statuto; il quale proclama che la potestà di far le leggi non ad altri appartiene, che collettivamente al Re ed alle due Camere.

Ma con la custodia dell'autorità legislativa, un altro e non men grave mandato è commesso alla Corte di Cassazione dalla legge, ed è la tutela della indipendenza del potere giudiziario.

E per fermo, Signori, egli non vi ha potere che costituzionalmente possa dirsi indipendente se non quello che è ordinato in maniera che possa nelle svariate sue occorrenze bastare a se stesso, e che, libero da ogni estraneo ingerimento, trovi nel suo ordine medesimo i modi da essere contenuto nella cerchia della sua legittima azione. Ora, è mercè l'ordinamento appunto della Corte di Cassazione, e la sapiente congegna delle sue funzioni che questo supremo carattere del potere giudiziario viene ad essere assicurato e guarentito.

Ed invero la sola istituzione di un Tribunale supremo, che, facendo parte dell'ordine giudiziario, ha il mandato permanente di giudicare della legalità dei giudizi e delle sentenze, e di richiamare alla esecuzione delle leggi i giudici che se ne fossero allontanati; libera innanzi tutto e proscioglie l'amministrazione della giustizia da ogni ingerenza governativa. Il ricorso per contravvenzione alle leggi non viene più diretto, secondo che era prescritto dagli antichi riti, in forma di supplicazione al principe; nè ha bisogno di una speciale autorizzazione per essere ammesso; ed ammesso, non viene giudicato nel consiglio del Re con forme più amministrative che giudiziali. Ma indiritto alla Cassazione stessa, che se alle Magistrature tutte sovrasta, ne fa nondimeno parte, viene da essa giudicato non in altro modo che con forme giuridiche, nè con altra qualità che con quella di giudici o consiglieri inamovibili, incaricati dell'alto mandato di verificare se le decisioni e le sentenze siano state o no profferite in conformità della legge.

Ma se la Corte di Cassazione, verificata la violazione della legge, si facesse ella stessa giudice della causa; ovvero se, dichiarata la legge, il suo pronun-

ziato avesse autorità di comando sopra i tribunali inferiori, ella si muterebbe, nel primo caso, in Corte di merito, i cui giudizi sarebbero tanto più pericolosi quanto più assoluti ed incensurabili; offenderebbe, nel secondo, quella indipendenza giudiziaria ch'è chiamata a guarentire; e per essere scevri di controllo i suoi giudicati, potrebbe ella stessa facilmente affrancarsi dalla legge. Il perchè con saggio consiglio si è provveduto di attribuirle il solo diritto di annullare e rescindere, ovvero, come altri dicono, di apporre il *veto* alla esecuzione delle sentenze profferite in contraddizione della legge, affinchè rimanesse questa per tutti inviolata.

Per tal modo conoscendo che la sentenza denunciata contravviene al disposto della legge, la Corte di Cassazione l'annolla, ed annullandola non fa che interporre il *veto* alla sua esecuzione; ma rinvia in pari tempo la causa ad un nuovo esame, e ad un nuovo giudizio davanti un tribunale di qualità e grado pari a quello che ha precedentemente giudicato; il quale, libero a sua volta, viene investito di nuovo della cognizione del fatto e dell'applicazione della legge.

Si è soltanto eccettuato da questa regola generale il caso delle quistioni di competenza, il definir le quali è proprio dell'indole di un giudice regolatore: quello di annullamento per contrarietà di giudicati; e, per favore della libertà civile, quello nelle cause criminali in cui il fatto che ha motivato la condanna, non sia dalla legge qualificato reato, o abbia cessato di essere punibile. La quale facoltà di annullare in questi casi senza rinvio, era stata alla Corte di Cassazione Napoletana concessuta dalle leggi del 1808 e 1812; venne tolta dalle diffidenze governative del 1819; ed è stata restituita dalle nuove leggi, siccome inerente alla sua missione.

Ma qui vi ha tre punti speciali regolati dalle nuove istituzioni in modo affatto diverso dalle antiche, i quali avendo per iscopo di viemeglio difendere la indipendenza giudiziaria, ch'è tanta parte della libertà civile, vogliono essere particolarmente ricordati.

Nell'antico ordinamento Napoletano del pari che negli ordini politici della Francia fino alla costituzione del 1830, il Governo si era riservato tre modi da spiegare il suo ingerimento sul potere giudiziario, e da intervenire ancora nell'amministrazione stessa della giustizia. Parlo dei modi legali, o almeno di quelli consacrati nelle leggi, chè de' modi arbitrarii coi quali il dispotismo scende talvolta dall'alto per istrappare con la prepotenza dell'impero alle timide coscienze la libertà del suffragio, non accade discorrere; delitti son questi più che abusi, i quali lasciano nella storia tracce incancellabili di vituperio e d'infamia, e bastano, anche soli, a scrollare un regno e condannare una dinastia.

Ma questi modi, che dirò legali, erano l'esercizio del poter disciplinare sopra i membri dell'ordine giudiziario, affidato al Gran Giudice, o Ministro della giustizia: la facoltà data allo stesso Ministro di presedere

alla Corte di Cassazione, quando procedeva a camere riunite; e da ultimo il potere riservato al Re d'intervenire egli stesso, mercè la interpretazione autentica della legge, a decidere la causa dopo il secondo annullamento a camere riunite.

Ma, grazie alla Costituzione dello Stato ed alla divisione dei poteri, tutto ciò è cangiato, e Signori: quella potestà che la Cassazione aveva divisa con gli agenti del Governo, e che perciò appunto scemava di libertà e d'indipendenza, oggi ad essa sola è rimasta esclusivamente affidata.

Il Ministro della Giustizia, come agente revocabile del potere esecutivo, non ha più partecipazione possibile alla di lei distribuzione. Egli esercita l'alta sorveglianza sopra tutte le magistrature. Per essa egli può, o direttamente o per mezzo del pubblico Ministero, promuovere l'azione disciplinare sopra i magistrati che contravvenissero ai doveri del loro ufficio; ma l'esercizio del potere disciplinare non è che un attributo ed una dipendenza dello stesso potere giudiziario. È un diritto della famiglia sopra i suoi membri, *castigatio domestica*. Esso perciò appartiene a tutti i corpi giudiziari sui loro componenti. Ma qualora questi o ricsino, od ommettano di esercitarlo, spetta alla Corte di Cassazione custode suprema del loro decoro, del pari che della loro indipendenza, il compierlo virilmente ed efficacemente.

Per la stessa ragione, nessun Ministro, per sapiente giureconsulto ed onorevole cittadino che sia, può al presente in caso veruno prender parte ai giudizi, o presedere alle discussioni della Corte di Cassazione: essa deve bastare a se stessa. E quando dopo un primo annullamento, la nuova sentenza giudichi in contraddizione del suo pronunziato ed in conformità della prima decisione annullata, non è il Governo del Re che interviene a risolvere la questione: se lo facesse, preoccuperebbe il potere legislativo, ovvero il potere giudiziario. Ma è la Cassazione stessa che, a camere riunite, risolve definitivamente il punto di diritto in contesa. E la Corte di rinvio deve, in questo caso, conformarsi alla sua decisione, senza che pel medesimo punto di diritto possa competere altro ricorso.

E la mercè di tutte queste attribuzioni la Corte di Cassazione, o Signori, compie un altro ufficio ancor più grave ed importante, quale è quello di vegliare alla custodia de' limiti di tutt' i poteri fra loro, e di mantenere fra essi quella divisione di potestà, che costituisce l'essenza de' governi costituzionali, e la salvaguardia maggiore di tutte le libertà pubbliche e private. Essa compie questo gravissimo mandato quando regola le competenze; lo adempie quando risolve i conflitti di giurisdizione; lo eseguisce quando annulla le sentenze ed i giudicati per eccesso di potere. Ma l'ufficio medesimo essa compie in una materia ancor più delicata e difficile, quando è chiamata a discernere le condizioni legali degli atti delle pubbliche autorità, ai quali deve il giudice accordare o ricsare la

esecuzione giudiziaria. Il quale potere, adoperato negli istituti inglesi, spiccatissimo nelle leggi americane, sconosciuto o diniegato dai governi assoluti, conseguito dopo lunghi sforzi nel regime costituzionale di Francia, è non pertanto inerente alla natura stessa della potestà giudiziaria, e forma una delle maggiori garantigie dei liberi governi.

Nè coll'esercitare questa prerogativa suprema il potere giudiziario esce dai suoi confini: esso impedisce solamente che altri esca dai suoi. Imperocchè non è già che, siccome gli antichi Parlamenti, esso assuma carattere politico, e rifiuti di ricevere e registrare gli atti o i decreti che sono, o ei giudica abusivi; ovvero che a titolo di superiore eserciti su di essi una censura diretta ed irritante, che li mette nel nulla: funesta confusione sarebbe questa, invaditrice di tutt' i poteri dello Stato. Ma siccome all'autorità giudiziaria non è lecito profferire certe condanne o imporre certe obbligazioni se non in virtù di atti che abbiano certi determinati caratteri; così è della essenza del suo mandato lo esaminare la natura dell'atto di cui le si chiede l'esecuzione, e da qual potere esso proviene. E quando trova che non offre le condizioni necessarie alla sua esecuzione; l'autorità giudiziaria, nei termini de' suoi doveri, non fa che negare la condanna richiesta. Ma poichè tutte le misure imperative e punitive han bisogno della sanzione di cui il potere giudiziario dispone per essere eseguite; così è che l'obbligo in cui sono tutt' i poteri attivi di ricorrere a lui per un mezzo di coercizione, lo costituisce giudice necessario de' loro eccessi, e quindi custode legale de' loro legittimi confini.

Ma ancora un altro ed importantissimo oggetto ha la Corte di Cassazione. E questo, che nelle presenti condizioni d'Italia deve richiamare singolarmente l'attenzione del Senato, si è di mantenere nello Stato l'unità della giurisprudenza e l'uniformità della legislazione contro le inevitabili divergenze delle interpretazioni giudiziarie, e la possente influenza delle tradizioni e delle consuetudini locali. È certo se le singole Corti ed i singoli Tribunali fossero tutti supremi ed affatto indipendenti nell'interpretazione ed applicazione della legge, ovvero se non venissero tutti contenuti e diretti da un regolatore comune; molte giurisprudenze disformi verrebbero naturalmente introducendosi, e la uniformità della legislazione scomparirebbe per dar luogo alla più oscura incertezza. Apparentemente il diritto resterebbe uno per tutta la Nazione: in realtà differirebbe da un luogo all'altro, secondo la varietà degli usi e de' costumi, secondo le tradizioni e le scuole diverse; e cosiffatta diversità di giurisprudenza farebbe lentamente, ma infallibilmente, perdere non solo il beneficio di una legge a tutti comune, ma rallenterebbe ancora, se non discioglierrebbe, i legami di connessione ed omogeneità dello Stato.

Ed è per questo, o Signori, che la Corte di Cassazione è stata reputata da tutti come uno dei più potenti vincoli dell'unità della Nazione. In Francia ha

servito eminentemente a questo scopo; ed è questa ragione non ultima per cui se non si trovasse istituita bisognerebbe istituirla in Italia, appunto per meglio raffermare, per meglio stabilire l'unità nazionale sotto la salvaguardia dell'unità del diritto.

Opponete, o Signori, a questo sistema della Cassazione il sistema della Terza Istanza. Che cosa avreste?

La Terza Istanza potete stabilirla in doppio modo, o come Tribunale di appello, o come Tribunale di revisione. Se la stabilite come Tribunale di appello val quanto dire come Tribunale che ha permissione di esaminare per una terza volta le cause, quale maggior presunzione può avere a suo favore su quello di Seconda Istanza? e perchè vi fermate alla terza, e non create la quarta?

Se lo stabilite invece come Tribunale di Revisione, donde volete desumere la doppia conforme? volete desumerla dai motivi o dal dispositivo della sentenza? Ma se anche riusciste a superare queste difficoltà, come potrete voi supplire al difetto di un Tribunale che giudichi puramente ed esclusivamente del diritto?

E qui permettetemi, Signori, che in appoggio delle mie osservazioni io invochi l'autorità del Cav. Nicolini, il quale esaminò appunto cotesta questione, e, dopo avere discorso dei pregi della Corte di Cassazione, dice:

« Alcuni ai quali sembra una troppo ardua novità ed un mezzo di prolungamento di liti l'istituzione di un Collegio che non giudica *de jure litigatoris* ma *de jure constituto*, avrebbero voluto ammettere piuttosto una terza appellazione nelle cause che non presentassero una doppia conforme.

» Ma in primo luogo la verità della cosa giudicata, sulla quale *status rei publicae maxime continetur*, non è in se stessa che una presunzione quando però

- » 1. Le leggi giurisdizionali;
- » 2. Le leggi di procedura;
- » 3. Le leggi regolatrici dei diritti e delle obbligazioni, vi siano state osservate.

» Per creder ciò può istituirsi ed è istituito in voi un Collegio supremo, il quale, riconosciuto che ha questi tre limiti della giurisdizione essere stati osservati nel giudicato, gl'imprime, per così dire, il marchio della sua legale presunzione. Ma il secondo o terzo giudice per cui si farebbe la doppia conforme non è inteso a veder solamente ciò, nè a vederlo uniformemente in tutti i giudizi del Regno. Dunque la doppia conforme, non può dare che un'altra uguale presunzione.

» Dunque allora la verità della cosa giudicata sarebbe una presunzione di presunzione la quale verrebbe nel pubblico combattuta sempre da pari e contraria presunzione

» In secondo luogo non è sì agevole, come alcuno pensa, il trovare nella decisioni, cioè tanto nei loro motivi, quanto nella dispositiva, una *doppia conforme*, specialmente se le cause siano assai complicate di

» quistioni e di fatti, come sono le cause più gravi. » Per incontrarci dunque in una doppia conforme ci converrebbe andare di appellazione in appellazione, e se si dicesse doverci fermare ad un'ultima, il giudice di questa diverrebbe appunto quel giudice arbitrario e dispotico che si vorrebbe evitare. »

Per queste considerazioni, Signori, io credo che il sistema della Cassazione, che è già diventato connaturale all'Italia, che vige nel Napoletano da 62 anni, che vige nella Toscana da 30 e più anni, nel Piemonte da 20 e più anni, ed al quale sono stati informati tutti i nostri Codici, sia quello che dev'essere mantenuto.

La legge che vi è stata presentata non fa che riformare il sistema medesimo; non fa che provvedere ai bisogni presenti dell'unione delle provincie romana e veneta sotto la stessa legislazione, e riserva ad una legge ulteriore l'organamento definitivo di questa Magistratura suprema.

Quando questa legge sarà presentata, allora si potranno discutere le questioni secondarie intorno al modo onde rendere questo grande istituto più adatto a provvedere ai bisogni della giustizia, ed a supplire al grave mandato che gli viene confidato. Ma per ora credo che il Senato possa votare la legge come è proposta e così mantenere la Corte di Cassazione; la quale, come diceva il Colletta, è il più grande istituto dei tempi moderni, e basta di per sé sola a mostrare la miglioranza dei tempi nostri sugli antichi. (*Bravo! bene!*)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato di concerto col Ministro degli Affari Esteri un progetto di legge per l'approvazione della convenzione postale fra l'Italia e il Portogallo; e d'accordo pure con lo stesso Ministro, un altro progetto di legge per l'approvazione della convenzione finanziaria tra l'Italia e l'Austria riguardante il trattato di pace del 1866.

Di concerto con il Ministro di Agricoltura e Commercio reggente il Ministero dei Lavori Pubblici, ho l'onore pure di presentare al Senato un progetto di Legge per l'approvazione di maggiori spese nei bilanci del 1871 e 72 per il bacino di carenaggio di Messina.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi tre progetti di legge che saranno stampati e mandati agli Uffici, meno quello relativo a maggiori spese che sarà trasmesso alla Commissione di Finanze.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Chiederei, per la convenzione finanziaria tra l'Austria e l'Italia che il Senato volesse esaminarla con sollecitudine, stantechè è per scadere il termine fissato per le ratifiche.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare

al Senato due progetti di legge già approvati dalla Camera dei Deputati, l'uno relativo « al computo delle » Campagne di Guerra ai militari di terra e di mare » riformati con diritto a pensione; » l'altro relativo » alla chiamata sotto le armi delle classi del 50 e 51. »

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi progetti di legge che saranno tosto stampati e inviati agli Uffici.

La parola è al Senatore De Foresta per un fatto personale.

Senatore De Foresta. Signori Senatori. L'onorevole Senatore Poggi si maravigliava testè che io abbia invocate considerazioni politiche a sostegno dell'opinione mia che non debba il Senato affrettarsi ad approvare questo progetto di legge. Egli profferiva nobili parole per assicurarmi che Napoli, Torino, Palermo e Firenze suo paese nativo, sopporteranno anche il sacrificio della privazione della Cassazione per il bene d'Italia.

Io applaudo alle sue nobili parole e sono anche persuaso che non solo Napoli, Palermo, Torino e Firenze sono disposte a qualunque sacrificio per il bene della patria nostra, ma anche tutte le altre città del Regno. Mi permetta però l'onorevole Poggi di osservargli che gli uomini di Stato ed i Legislatori non provvedono unicamente appoggiati a sentimenti nobili e generosi, ma pensano anzitutto alla prudenza e considerano la natura umana quale è in generale. Aggiungo inoltre che non sono io il primo che ho parlato di considerazioni politiche in questa grande questione. Ha cominciato a parlarne il Governo stesso.

Il Ministro che creò la Commissione governativa così detta dei Venticinque ne ha parlato, accennando nel decreto stesso col quale istituiva detta Commissione, come questa questione non dovesse essere esaminata solo dal lato giuridico, ma eziandio dal lato delle sue considerazioni politiche.

Hanno parlato di considerazioni politiche tutti quelli...

Presidente. Non vorrei interromperlo, vedendo come il Senato lo ascolti volentieri, ma è mio dovere di pregarlo di attenersi al fatto personale.

Senatore De Foresta. Ringrazio l'onorevolissimo signor Presidente della cortese sua avvertenza e ne terrò conto.

Intanto, continuando, dico che hanno pure parlato delle considerazioni politiche tutti coloro che hanno scritto su questa materia; che ne ha parlato infine la Commissione della Camera dei Deputati, la quale appunto per considerazioni politiche ha detto, che era prudente di rimandare questa parte del progetto presentato dal Ministro Raeli, all'epoca in cui si discuterebbe il progetto intero.

Ha osservato l'onorevole Senatore Poggi con quella cortesia di parola che gli è propria, che essendo io stato vari anni Ministro della Giustizia nel Regno Subalpino, allora quando appunto era stata da poco tempo istituita la Cassazione, ed avendo io preparato

un Codice di procedura civile calcato sulle basi del sistema della Cassazione, non dovessi ora essere tanto contrario a questa istituzione. Ed a lui si è aggiunto l'onorevole signor Ministro, il quale ha detto, se ho bene inteso, che sarebbe stato allora il momento di mettere innanzi la Terza Istanza di cui attualmente mi mostro sì convinto fautore.

Io risponderò a questo personale appunto dei due preopinanti, che quando io era al Ministero, la Cassazione in Piemonte era da poco tempo stabilita, e non si erano ancora avvertiti i gravi inconvenienti che ora si lamentano, perchè funzionando in un piccolo Stato, non vasto di territorio, e soltanto forte di coraggio e di sentimento nazionale, essa suppliva abbastanza a suo compito; che infine non si pensava ancora che gl'inconvenienti dell'istituzione potessero arrivare al punto da rendere anche ai ciechi manifesto, che questa istituzione non è possibile nè politicamente, nè materialmente, nè giuridicamente.

Aggiungerò da ultimo che se d'allora in poi sono divenuto ardente fautore, come mi si dice, della Revisione o Terza Istanza, è perchè ho avuto degli esempi che hanno scosso la mia convinzione, e mi hanno fatto persuaso che senza di questo rimedio non vi è completa e perfetta giustizia.

Mi permetta il Senato che a mia giustificazione (la quale si rende tanto più necessaria, perchè si tratterebbe di contraddizione col mio fatto anteriore) io gli ricordi un fatto storico e positivo. Io ho l'onore di presiedere alla Corte d'Appello di Bologna dalla sua istituzione: in forza delle relative leggi transitorie la detta Corte fu incaricata di giudicare, come Tribunale di Terza Istanza, in Sezione composta di 7 giudici, le cause allora pendenti e che avevano acquistato il diritto a questo rimedio dopo l'appello. Già fin dal 1868, quando io scriveva quelle lettere, che mi hanno obbligato a questa discussione, quella Corte aveva giudicato 17 cause in Terza Istanza, in otto delle quali la sentenza del Tribunale d'Appello era stata rievocata e confermata quella del Tribunale di Prima Istanza e nelle altre era stata conservata quella del Tribunale di Appello.

Fra le prime ve ne erano due, gravissime quanto mai si possa immaginare, concernenti due illustri famiglie patrizie, una fiorentina della quale un membro è nostro Collega in Senato, l'altra romagnola, ed il cui capo attuale è pur nostro Collega.

In quelle cause, e massime nell'ultima, non si trattava nientemeno che dell'essere o non essere di quella famiglia, della rovina sua direi quasi, (vedo l'illustre Collega cui alludo assiso al suo stallo, egli potrebbe correggermi se m'ingannassi quanto alla somma importanza della causa). Ebbene in questa causa la sentenza del Tribunale di Prima Istanza era stata ripetuta dal Tribunale d'Appello, la Corte giudicando in Terza Istanza rievocò la sentenza del Tribunale d'Appello e confermò invece quella del Tribunale di Prima

Istanza che era stata malamente riparata in Appello, ed ho poi avuto io stesso la soddisfazione di sentire, da alcuni dei più rispettabili Membri del Tribunale d'Appello, che avevano essi lottato per sostenere la sentenza dei primi giudici, ma che fatalmente la maggioranza pensò diversamente. Quando ho veduto esempi di quella fatta, quando sovra diciassette cause, in otto ho veduto che il Tribunale d'Appello aveva giudicato peggio dei Tribunali di Prima Istanza, che la Corte rivedendo le sentenze ha dovuto riformare le sentenze di Appello e confermare quella dei primi giudici, confesso, o Signori, che da quel giorno mi sono irrevocabilmente convertito alla Terza Istanza. Io ho detto allora: sia pure ciò che si vuole della Corte di Cassazione nella sua organizzazione giuridica, sia pure ciò che si vuole del rigorismo di principio dell'Autorità della cosa giudicata, dacchè l'istituzione della Cassazione mi lascia possibile e senza rimedii sì grandi e sì frequenti ingiustizie, non si può sostenere che con questo sistema la giustizia si renda completamente.

Io non ho saputo trovare che la Terza Istanza per raggiungere lo scopo di una piena e perfetta giustizia; sarei felice se si potesse trovare qualche cosa di meglio, qualche altro istituto che piacesse a tutti e lo accetterei subito e volentieri; ma fin tanto che non si trovi niente di meglio, fino a che si persiste a sostenere un sistema, che sono persuaso che non è sufficiente per la buona amministrazione della giustizia, non si stupiscano i miei onorevoli contraddittori se io mi sia convertito alla Terza Istanza e sia contrario alla Cassazione.

Ho ancora a rispondere poche parole all'on. Ministro Guardasigilli, il quale osservava un momento fa che ho parlato sempre di Terza Istanza e di Revisione, e che egli non essendo stato presente a tutto il mio discorso non sapeva se volessi una cosa o l'altra o quale volessi di queste due istituzioni. Veramente se il signor Ministro fosse stato presente a tutto il mio discorso avrebbe intesa la spiegazione del perchè io parlassi della Terza Istanza e della revisione. Ho dichiarato ieri che andavo ripetendo Terza Istanza o Revisione non perchè sieno due istituzioni diverse, ma perchè la stessa istituzione in alcune provincie come nella Lombardia nella Venezia, e negli stati pontifici era chiamata Terza Istanza e nei ducati di Parma, Piacenza e Modena si appellava Tribunale Supremo di Revisione.

E qui sarebbe terminata la mia risposta per il fatto personale. Se però il Senato me lo concedesse poichè ho la parola, io la riterrò per brevissime risposte agli oratori che hanno parlato nella seduta di ieri e di oggi, nonchè al signor Ministro.

Voci generali: Parli! parli!

Senatore **De Foresta.** Ringrazio il Senato per questa benevola concessione e comincio ad usarne per ringraziare l'on. Senatore Musto delle cose gentili che ha detto ieri a mio riguardo e dell'appoggio che ha dato alle

mie opinioni. Io sarei felice di poter parlare con tanta dottrina, con tanta autorità, e con tanta eloquenza come egli spiega abitualmente.

Quanto all'onorevole Senatore Bonacci e all'onorevole signor Ministro dirò che udendo i loro discorsi e portandovi quella riverente attenzione che meritano, io ho veduto che hanno entrambi messo in pratica una massima antichissima: « *tractant fabrilia fabri.* »

Dottissimo l'uno e l'altro nella Giurisprudenza e massimamente nella storia e nella filosofia del Diritto non hanno potuto resistere alla tentazione di darvi una lezione delle astrusità dei Romani Giureconsulti, ciò che io avevo voluto evitare, benchè ne sappia pure qualche cosa.

Essi vi hanno detto e comprovato anche con testi di legge e con autori che cosa fosse presso i Romani la *res judicata*, il rispetto che si avesse per essa, come non si avesse una sentenza definitiva se questa non aveva i caratteri e la virtù della cosa giudicata, come tutte le leggi tendessero a far rispettare questo sacro palladio, come quando vi era la cosa giudicata, tutto fosse finito perchè essa avesse la virtù di fare *de albo nigrum et de nigro album*; ed il signor Ministro in particolare vi ha parlato delle grandi e splendide discussioni che furono fatte nell'Assemblea Costituente di Francia del 1789 e d'immortale ricordanza, intorno alla creazione del trovato della Cassazione per far rispettare la legge e per tenere in freno, notate bene, la nuova Magistratura.

Ma tutte queste sono belle parole, dette, massime dal signor Ministro, con splendida favella, ma nient'altro, senza che avanzino di una linea la questione, nè facciano vacillare un solo dei nostri argomenti.

Sia pur vero tutto questo, io rispondo loro: ma intanto è un fatto, è una innegabile verità dolorosa che presso di noi questa vostra grande istituzione, questa creazione de' grandi uomini della rivoluzione francese più non funziona, si mostra impotente e fa più male che bene alla giustizia.

Io dico: è vero o non è vero questo? Se non è vero, dimostratemelo, negate e confutate i nostri argomenti; nascondete se potete i vostri stessi dati statistici; ma se questi sono veri, rassegnatevi, venerate pure la memoria dei grandi uomini che hanno inventata la Cassazione in Francia, ma cercate per noi un altro Istituto migliore. Mettiamoci tutti all'opera, vediamo, studiamo in qual modo si possa riuscirvi o migliorando questa istituzione se è possibile ed indifetto surrogandola con un'altra che funzioni, nè ci conduca ai lamentati ed innegabili mali che vi abbiamo descritti: ricordiamoci che siamo legislatori e che pesa sopra di noi una grave e tremenda responsabilità, se avvertiti del pericolo, lasciamo crollare l'edifizio sul capo dei cittadini.

L'onorevole signor Ministro che veste in modo così trascendente le proprie idee, ci diceva: si approvi per ora la Corte unica di Cassazione e poi si presen-

terà al Parlamento un progetto di legge per correggerla dei suoi difetti e per migliorarla, e questa è anche all'incirca la risposta che faceva da ultimo l'onorevole Poggi.

Ma Signori, qual più pregiata confessione si può desiderare in nostro favore ed in appoggio all'ordine del giorno che vi ho proposto? Riconoscete che l'istituzione della Cassazione va riveduta e riformata, promettete di farlo fra breve tempo ed intanto volete affrettarvi a consolidarla con questa legge e farne dono alla nuova, e speriamo definitiva Capitale del Regno! Col vostro correre a precipizio, voi le fareste dono se non del pomo avvelenato, almeno del pomo che già mostra i segni della sua putrefazione.

No, io dico. Non ci affrettiamo, soprasediamo, aspettiamo che venga la discussione del progetto sul riordinamento giudiziario e dei Codici di Procedura, e vedremo allora in qual modo si potrà provvedere a quel grande bisogno, quello cioè della Giustizia perfetta e completa.

Chi ne assicura che quando saremo all'opera, quando avremo studiato e ristudiato intorno a questo grande argomento, non ci persuadiamo tutti che non è possibile di tenere in piedi questo edificio, bello d'apparenza architettonica, ma poco solido e che ha così presto invecchiato e che pertanto ci obbliga a cercare di costruirne un altro?

L'onorevole Senatore Bonacci faceva ieri un'argomentazione contro della quale io potrei rivolger le stesse parole che esso ha detto intorno i miei argomenti, cioè potrei dire che egli ha fatto un'argomentazione ad effetto.

Egli ci diceva: sapete che nel 1848 quando spuntò a Roma, per qualche tempo l'arcobaleno della libertà, essendosi cercato di cambiare la vieta ed antiquata Legislazione ivi vigente e massime l'ordinamento giudiziario, furono chiamati gli uomini più sperimentati, i giureconsulti più dotti fra i quali l'illustre Piacentini ora nostro Collega in Senato, e si discusse lungamente se si dovesse mantenere o no la Terza Istanza. Prevalse, disse egli con la sua lealtà abituale che l'onora e di cui lo ringrazio, prevalse l'opinione favorevole alla Terza Istanza, benchè fosse grandemente combattuta; ma si volle anche la Suprema Corte di Cassazione, la quale doveva surrogare il Supremo Tribunale che da molti anni era in Roma ed era chiamato il Supremo e Sacro Tribunale di Segnatura.

Dunque vedete, egli concludeva che anche a Roma che deve esser il cuore e la mente d'Italia, non si ebbe poi un concetto così odioso dell'esotica pianta come mi si diceva, « voi chiamate la Cassazione francese » e che si sarebbe voluto colà stabilirla. Io tralascio di esaminare quanta similitudine vi fosse tra la Corte di Cassazione di Francia e il Supremo e Sacro Tribunale della Segnatura di Roma a cui furono favorevoli quei Sommi Giureconsulti ed il Consiglio di Stato.

Ma dico in primo luogo che intanto essi oltre

alla Cassazione vollero anche la Terza Istanza poi soggiungo che se quei sommi uomini fossero assisi su questi banchi, udissero le nostre osservazioni e sentissero che con quattro Corti di Cassazione abbiamo 15,000 cause arretrate, in somma se leggessero i discorsi inaugurali dei venerandi Magistrati che facevano la pittura più dolorosa delle conseguenze di questo invincibile stato di cose, sono certo che nel loro patriottismo, nella loro dottrina, nel loro senso pratico essi direbbero: si rimpianga pure se si vuole la bella istituzione della Cassazione, ma si cerchi presto qualche altra cosa più utile e più efficace.

Aggiungerò anche per non incorrere troppa avversione tra'miei avversari, che io non sarei poi tanto alieno dallo stabilimento di una Corte o Commissione oltre alle Corti di Revisione, per ricondurre, come si dice, la giurisprudenza all'unità e mantenere l'esatta osservanza della legge da tutti i Tribunali.

Io non sarei alieno, dico, a questa istituzione e già lo ho dichiarato nel 1868. Ma a quale condizione?

A condizione primieramente che questa Corte, o Commissione, come si volesse chiamare, che potrebbe essere ristretta di numero, non fosse veramente che guardiana della legge ed alla quale pertanto non vi si potesse ricorrere che nel puro interesse della legge; che inoltre le autorevoli sue decisioni facessero stato anche nelle altre cause e dovessero essere rispettate ed applicate da tutti i Tribunali del Regno sino a tanto che sorvenisse una legge diversa del Parlamento.

Questa almeno sarebbe l'idea di massima che si potrebbe studiare: ma intanto mi giova dichiarare che in principio astratto mi accosterei volentieri alla proposta fatta nel 1848 dal Consiglio di Stato di Roma, riferitaci ieri dall'onorevole Bonacci per la Terza Istanza e per qualche altra superiore istituzione che rassomigli più o meno alla Cassazione.

Ma intanto dovremo andare avanti, dovremo confermare il male per venire poi di qui a qualche tempo e chi sa quando, a migliorare le cose?

Credo che questo non sarebbe prudente nè degno del Senato: credo molto più savio l'avviso che fu emesso dalla Commissione della Camera dei Deputati, di aspettare la presentazione del progetto per la revisione dell'intero ordinamento giudiziario.

Se non m'inganno, io ho risposto a tutti gli appunti che sono stati fatti, e non parlerò ulteriormente.

Prego solo il Senato di permettermi di leggere agli adoratori della Cassazione francese un brano di ciò che diceva Dalloz nel suo repertorio *à la parole* COUR DE CASSATION:

Parlando egli della difficoltà che vi è di ben separare il fatto dal diritto così si esprimeva:

« Cette matière est d'une grande difficulté en ce qui touche la définition précise du pouvoir juridictionnel de la Cour de Cassation; la distinction du fait et du droit, qui semble aisée en théorie, fait naître dans l'application les doutes les plus embarrassants et donne

lieu aux questions les plus métaphysiques. D'ailleurs la matière n'a pas encore été doctrinalement traitée sous ce rapport, ni par les anciens ni par les modernes. »

Poi facendo l'elogio della Corte di Cassazione la quale benchè potesse trasognare e mettere talvolta lo Stato negli imbarazzi, perchè essa è sovrana nelle sue decisioni, tuttavia si è sempre mantenuta in limiti discreti, terminò con queste significative parole:

« Seulement, quand on jette un coup d'oeil attentif sur les innombrables monuments de sa jurisprudence, tout pénétré qu'on est de la haute sagesse de ses décisions, l'on regrette cependant de ne pas y trouver toujours cet ensemble de vues et de principes, cette parfaite harmonie et cette unité constante de doctrines, qui semblent nécessaires pour affermir l'autorité morale, qui est la principale force de cette grande et belle institution. »

Ecco che cosa si pensa della Corte di Cassazione: finora le cose sono andate per la forza della necessità, ma i vizi, gli inconvenienti ed i pericoli spuntano già e sono anche lamentati in Francia.

Aspettate che la Francia possa anch'essa ritoccare la sua organizzazione giudiziaria, e vedrete se la *grande e bella* istituzione, contro la quale si dicono le cose che vi ho riferite, reggerà alla prova e potrà tenersi in piedi.

Del resto, non vogliate dimenticare, o Signori, che del progetto medesimo che vi sta davanti l'attuale signor Ministro non ha voluto assumere la responsabilità, senza la dichiarazione formale, ivi fattasi che la istituzione della Cassazione sarà oggetto di un'altra apposita legge per riformarla e migliorarla.

A fronte di questo fatto eloquente, io dico e voi pure, signori Senatori, direte nel retto vostro giudizio che l'attuale progetto è irrevocabilmente condannato, e che l'approvazione del mio ordine del giorno è una indeclinabile necessità.

Quindi dichiaro, che sebbene altamente rispetti la dottrina dei miei avversari, sebbene io abbia portato la massima attenzione alle loro osservazioni, tuttavia sono persuaso che il Senato farà opera santa, se prima di risolvere questa grave questione, aspetterà che gli venga portato davanti l'intero progetto della revisione dell'Ordinamento giudiziario e del Codice di procedura, e con profonda convinzione persisto nel mio ordine del giorno e prego il Senato di approvarlo.

Presidente. La parola ora starebbe al Senatore Musio per un fatto personale e poi...

(Voci varie: A domani! a domani!)

Presidente.... sarebbero iscritti il Senatore Conforti, che parla nel senso della Commissione, il Senatore Musio per la seconda volta per un fatto personale e per rispondere in merito, e quindi il Relatore.

Ora se il Senato lo crede, io darei la parola al Senatore Conforti, poi al Senatore Musio per entrambe le volte, cioè pel fatto personale e pel merito, ed infine al Senatore Tecchio, Relatore; se poi il Senato non lo crede, terremo l'ordine delle iscrizioni.

Senatore Musio. Per me sono agli ordini del Senato.

(Voci: A domani! a domani!)

Presidente. Pare che il Senato si pronuncii per rimandare la discussione a domani, per cui sciolgo la seduta, invitando i signori Senatori per domani alle ore due in seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 6).